

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1063/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1064/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 1556/96 che istituisce un regime di titoli d'importazione per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi 3
- ★ Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽¹⁾ 5
- ★ Regolamento (CE) n. 1066/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, recante terza modifica del regolamento (CE) n. 581/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio 7
- ★ Regolamento (CE) n. 1067/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi 8
- ★ Regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, concernente la modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari 10

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

★ Regolamento (CE) n. 1069/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan	11
Regolamento (CE) n. 1070/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	34
Regolamento (CE) n. 1071/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1629/96.....	42
Regolamento (CE) n. 1072/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1630/96.....	43
Regolamento (CE) n. 1073/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1631/96	44
Regolamento (CE) n. 1074/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 530/97	45
Regolamento (CE) n. 1075/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	46
Regolamento (CE) n. 1076/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura sono soddisfatte le domande di titoli di esportazione pendenti	48
Regolamento (CE) n. 1077/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che abroga il regolamento (CE) n. 978/97 recante fissazione di tasse all'esportazione nel settore dei cereali	50
Regolamento (CE) n. 1078/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.....	51
Regolamento (CE) n. 1079/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	53

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

97/367/CE:

- | | |
|--|----|
| ★ Decisione della Commissione, del 30 maggio 1997, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 93/38/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono da considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della menzionata direttiva (¹) | 55 |
|--|----|

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 giugno 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina ⁽¹⁾** 57
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU n. L 253 dell'11. 10. 1993)** 59
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1053/97 della Commissione, del 10 giugno 1997, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (GU n. L 154 del 12. 6. 1997)** 60
- ★ **Rettifica della decisione 97/333/CE della Commissione, del 23 aprile 1997, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1993 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU n. L 139 del 30. 5. 1997)** 60

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1063/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, dispone all'articolo 2 che vengano stabiliti i livelli limite e i relativi periodi di applicazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura⁽³⁾ stabilisce i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali a taluni ortofrutticoli; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo i periodi di applicazione dei dazi possono essere fissati in funzione delle caratteristiche dei prodotti deperibili e stagionali;

considerando che, in applicazione dei criteri succitati, occorre fissare i volumi limite al livello indicato nell'allegato del presente regolamento per i relativi periodi;

considerando che i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori e le ciliegie sono già stati fissati, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 2351/96 della Commissione⁽⁴⁾ e dal regolamento (CE) n. 905/97⁽⁵⁾;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1555/96 sono fissati, per la campagna 1997/1998, nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 22. 5. 1997, pag. 10.

ALLEGATO

Codice NC	Periodo di applicazione	Volumi limite di applicazione (tonnellate)	Designazione delle merci
0707 00 35 0707 00 40 0707 70 10 0707 00 15	1° novembre — 30 aprile	34 876	Cetrioli
0805 10 61 0805 10 65 0805 10 69 0805 10 01 0805 10 05 0805 10 09 0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 33 0805 10 35	1° dicembre — 31 maggio	1 115 541	Arance dolci, fresche
0805 20 33 0805 20 35 0805 20 37 0805 20 39 0805 20 13 0805 20 15 0805 20 17 0805 20 19	1° novembre — fine febbraio	68 300	Mandarini (compresi i tangerini, satsuma, wilkings e altri simili ibridi di agrumi)
ex 0805 30 30 ex 0805 30 40	1° settembre — 30 novembre	64 349	Limoni
ex 0805 30 40 0805 30 20	1° dicembre — 31 maggio	32 718	
0806 10 40 0806 10 50	21 luglio — 20 novembre	29 849	Uva da tavola

REGOLAMENTO (CE) N. 1064/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****recante modifica del regolamento (CE) n. 1556/96 che istituisce un regime di titoli d'importazione per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1556/96 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 906/97⁽³⁾, ha istituito un regime di titoli d'importazione per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi e ha fissato l'elenco dei prodotti sottoposti a tale regime;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei prodotti in causa risulta opportuno modificare l'elenco dei prodotti summenzionati;

considerando che il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1556/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 130 del 22. 5. 1997, pag. 12.

ALLEGATO

Codice NC	Periodi	Designazione delle merci
0702 00 40 0702 00 45 0702 00 50 0702 00 15	1° ottobre — 31 marzo	Pomodori ⁽¹⁾
0702 00 20 0702 00 25 0702 00 30 0702 00 35	1° aprile — 30 settembre	
0707 00 35 0707 00 40 0707 00 10 0707 00 15	1° novembre — 30 aprile	Cetrioli
0805 10 61 0805 10 65 0805 10 69 0805 10 01 0805 10 05 0805 10 09 0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 33 0805 10 35	1° dicembre — 31 maggio	Arance
0805 20 33 0805 20 35 0805 20 37 0805 20 39 0805 20 13 0805 20 15 0805 20 17 0805 20 19	1° novembre — fine febbraio	Mandarini, compresi tangerini, satsuma, wilkings e altri simili ibridi di agrumi
ex 0805 30 30 ex 0805 30 40	1° settembre — 30 novembre	Limoni
0805 30 20	1° dicembre — 31 maggio	
0806 10 40 0806 10 50	21 luglio — 20 novembre	Uve da tavola
0809 20 31 0809 20 39 0809 20 41 0809 20 49 0809 20 51 0809 20 59 0809 20 61 0809 20 69	21 maggio — 10 agosto	Ciliege
ex 0808 10 61 ex 0808 10 63 ex 0808 10 69	1° maggio — 30 giugno	Mele

⁽¹⁾ Esclusi i pomodori originari del Marocco.

REGOLAMENTO (CE) N. 1065/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 et 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/97 ⁽⁴⁾;

considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data dell'adesione; che alcune denominazioni comunicate da questi Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che la denominazione «Speck dell'Alto Adige» riguarda un'area geografica frontaliera e per di più

bilingue; che essendo pertanto applicabile l'articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri interessati si sono consultati e hanno raggiunto un accordo; che tale denominazione è già registrata in lingua italiana ed è quindi opportuno registrarla anche in lingua tedesca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La denominazione «Speck dell'Alto Adige» è registrata in lingua tedesca: «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 24. 1. 1997, pag. 19.

ALLEGATO

A. PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**Prodotti a base di carne**

ITALIA

«— Prosciutto di Norcia (IGP)»

AUSTRIA

«— Tiroler Speck (IGP)»

Formaggi

AUSTRIA

«— Tiroler Bergkäse (DOP)
— Vorarlberger Alpkäse (DOP)
— Vorarlberger Bergkäse (DOP)»

PAESI BASSI

«— Boeren-Leidse met sleutels (DOP)⁽¹⁾»**Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari escluso il burro)**

FRANCIA

«— Miel de Sapin des Vosges (DOP)»

Olii d'oliva

GRECIA

«— Καλαμάτα (Kalamata) (DOP)
— Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Hanion Kritis) (DOP)⁽²⁾ ⁽³⁾»

ITALIA

«— Bruzio (DOP)
— Cilento (DOP)
— Colline Salernitane (DOP)
— Penisola Sorrentina (DOP)»**Ortofrutticoli e cereali**

GRECIA

«— mele
Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (Mila Delicious Pilafa de Tripoli) (DOP)»

FRANCIA

«— Lentille verte du Puy (DOP)»

ITALIA

«— Lenticchia di Castelluccio di Norcia (IGP)»

AUSTRIA

«— Waldviertler Graumohn (DOP)»

⁽¹⁾ La protezione del nome «Leidse» non è richiesta.⁽²⁾ La protezione del nome «Χανίων» (Hanion) non è richiesta.⁽³⁾ La protezione del nome «Κρήτης» (Kritis) non è richiesta.

REGOLAMENTO (CE) N. 1066/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****recante terza modifica del regolamento (CE) n. 581/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni confinanti dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in Belgio con il regolamento (CE) n. 581/97 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1009/97⁽⁴⁾;

considerando che, dato il persistere della peste suina classica nei Paesi Bassi, non appare possibile porre fine entro breve alle misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine adottate in Belgio; che è quindi opportuno ridurre il peso minimo dei suini all'ingrasso ammissibili, in modo da poter ridurre le spese relative a tale azione, nonché il volume dei suini da trasformare nelle sardigne;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 581/97 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, i termini «120 chilogrammi» sono sostituiti dai termini «100 chilogrammi».
- 2) All'articolo 4, paragrafo 2 i termini «110 chilogrammi» sono sostituiti dai termini «90 chilogrammi».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1997, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 5. 6. 1997, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1067/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1031/97⁽⁴⁾;

considerando che, a causa della proroga delle restrizioni veterinarie e commerciali decise dalle autorità olandesi e della loro estensione a nuove zone, occorre aumentare il numero di suini all'ingrasso, di suinetti e di lattonzoli che possono essere consegnati alle autorità competenti, rendendo così possibile il mantenimento delle misure eccezionali nelle prossime settimane;

considerando che, per rendere più chiara la legislazione, è opportuno riportare in un solo allegato il numero di animali ammissibili, modificato più volte a partire dall'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 413/97 il 18 febbraio 1997;

considerando che è necessario aumentare leggermente l'aiuto concesso per la consegna dei lattonzoli al fine di ristabilire una gerarchia logica di aiuto tra le diverse categorie di suinetti;

considerando che l'applicazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno del mercato è uno dei migliori strumenti per combattere il propagarsi della peste

suina classica; che è pertanto giustificato applicare le disposizioni previste dal presente regolamento a decorrere dal 2 giugno 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 413/97 è modificato come segue:

- 1) L'ultimo comma dell'articolo 1, paragrafo 3 è soppresso.
- 2) All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
«4. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, è fissato, franco azienda:
— a 55 ECU per capo per i suinetti di peso medio per partita pari o superiore a 25 kg;
— a 47 ECU per capo per i suinetti di peso medio per partita superiore a 24 kg, ma inferiore a 25 kg;
— a 40 ECU per capo per i lattonzoli di peso medio per partita pari o superiore a 8 kg;
— a 38 ECU per capo per i giovani lattonzoli di età non superiore a 3 settimane.»
- 3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 2 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 7. 5. 1997, pag. 34.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I*

Numero totale massimo di animali a decorrere dal 18 febbraio 1997:

Suini all'ingrasso	1 050 000 capi
Suinetti e lattonzoli	1 630 000 capi
Giovani lattonzoli	500 000 capi

REGOLAMENTO (CE) N. 1068/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****concernente la modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma,

considerando che è necessario aggiungere la cocciniglia e il sughero all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 per rispondere alle aspettative di taluni produttori agricoli per i quali tali prodotti costituiscono una delle principali fonti di reddito; trattandosi infatti di prodotti agricoli, non è escluso che i produttori in parola possano presentare una domanda di registrazione per i prodotti suddetti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, tenuto conto del legame che può sussistere tra i prodotti in questione e le zone di origine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono aggiunti i seguenti prodotti:

- sughero,
- cocciniglia (prodotto greggio d'origine animale).

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1997

che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il 13 settembre 1996, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan ed ha avviato un'inchiesta.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 30 luglio 1996 dal comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della CE (Eurocoton), per conto dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di biancheria da letto di cotone. La denuncia conteneva elementi di prova relativi a pratiche di dumping sul prodotto in questione e al grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunziati, dell'apertura del procedimento.
- (4) La Commissione ha offerto alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Un certo numero di produttori/esportatori dei paesi interessati, nonché i produttori, gli importatori, gli operatori commerciali e un'organizzazione rappresentativa dei consumatori della Comunità hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

(5) A causa del numero elevato di produttori comunitari che hanno sostenuto esplicitamente la denuncia, la Commissione ha deciso di procedere ad un campionamento ed ha inviato questionari ad un campione rappresentativo di produttori comunitari, dai quali ha ricevuto informazioni dettagliate (cfr. considerandi 58-61).

(6) Analogamente, causa del numero elevato di produttori/esportatori dei paesi esportatori interessati, la Commissione ha deciso di procedere ad un campionamento ed ha inviato questionari ad un campione rappresentativo di produttori/esportatori, dai quali ha ricevuto informazioni dettagliate (cfr. considerandi 15-21).

(7) La Commissione ha inviato questionari a quattordici importatori notoriamente interessati, ricevendo solo tre risposte.

Inoltre, la Commissione ha inviato questionari a 28 grandi acquirenti di biancheria da letto compresi grossisti, dettaglianti e società che si occupano della vendita per corrispondenza, per tener conto dei loro interessi economici e valutare i probabili effetti su di essi e sulle relative decisioni d'acquisto. Tuttavia, solo quattro società hanno risposto al questionario.

(8) La Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio, ed ha proceduto a visite di verifica presso le sedi delle seguenti società del campione:

a) Produttori comunitari

Germania

- Bierbaum Textilwerke GmbH & Co KG, Borken
- Irisette GmbH & Co KG, Zell im Wiesental
- Gunter Meckelholz GmbH & Co, Bocholt
- Wilh. Wulfing GmbH & Co, Borken
- Luxorette GmbH, Wendlingen

Francia

- Société Industrielle Mulliez Frères SA, Roubaix
- Hacot Colombier SA, Houplines
- Ets Vanderschooten, Nieppe
- Joseph Hacot SA, La Gorgue
- Groupe Fremaux SA, Haubourdin
- C Bera SA, Noyelles-sur-Selle
- Jalla SA, Paris

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 266 del 13. 9. 1996, pag. 2.

Italia

- Vincenzo Zucchi SpA, Milano
- Bassetti SpA, Milano
- Bossi SpA, Mortara
- Gabel Industria Tessile SpA, Rovellasca

Portogallo

- Lameirinho Indústria Têxtil SA, Pevidém

b) *Produttori/esportatori*

Egitto

- Damietta Spinning & Weaving Co, Damietta
- El Nasr Wool and Selected Textiles Co (STIA), Alessandria
- Orient Linen & Cotton Co, Alessandria
- Stephanie Textile, Cairo

India

- Anglo French Textiles, Pondicherry
- Madhu Industries Ltd, Ahmedabad
- Madhu International, Ahmedabad
- Omkar Exports, Ahmedabad
- Prakash Cotton Mills Ltd, Bombay
- The Bombay Dyeing & Manufacturing Co Ltd, Bombay
- Nowrosjee Wadia & Sons Ltd, Bombay

Pakistan

- Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi
- Al-Abid Export (Pvt) Ltd, Karachi
- Al-Karam Textile Mills (Pvt) Ltd, Karachi
- Fateh Textile Mills, Hyderabad
- Gul Ahmed Textiles Mills Ltd, Karachi
- Excel Textile Mills Ltd, Karachi
- Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi

c) *Importatore collegato*

- Barkat Limitd, Brentford UK

- (9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 («periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio riguardava il periodo dal 1992 alla fine del periodo dell'inchiesta.

B. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. **Prodotto in esame**

- (10) Il procedimento si applica alla biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino, imbianchita, tinta o stampata. La biancheria da letto comprende le lenzuola, i copripiumini e le federe, confezionati per la vendita separatamente o in set.

I tessuti di fibre di cotone utilizzati per produrre biancheria da letto sono identificati da due coppie di numeri. La prima indica il numero (o il peso) dei filati utilizzati rispettivamente per l'ordito e per la trama. La seconda indica il numero di fili per centimetro o per pollice rispettivamente dell'ordito e della trama.

I tessuti sono imbianchiti, tinti o stampati per essere poi tagliati e cuciti per confezionare lenzuola, lenzuola su misura, copripiumini e federe di dimensioni diverse. Il prodotto finale è confezionato per la vendita separatamente o in set.

Nonostante i diversi tipi di prodotto a causa delle differenze inerenti, tra l'altro, a tessitura, finitura, presentazione, dimensioni e imballaggio, essi possono essere considerati un prodotto unico ai fini del presente procedimento poiché hanno le stesse caratteristiche fisiche e sostanzialmente lo stesso impiego.

2. **Prodotto simile**

- (11) La Commissione ha esaminato se la biancheria da letto di cotone prodotta dalle industrie comunitarie e venduta sul mercato comunitario e la biancheria da letto di cotone prodotta in Egitto, in India e in Pakistan e venduta sul mercato comunitario e sui mercati interni erano simili.

- (12) I rappresentanti di alcune parti interessate hanno chiesto di escludere dal procedimento la biancheria da letto sbianchita sostenendo che essa non può essere considerata un prodotto simile, in quanto sarebbe diversa dal punto di vista tecnico dalla biancheria da letto stampata o tinta, non sarebbe un prodotto sostituibile con la produzione comunitaria e sarebbe destinata ad utilizzatori finali diversi (ospedali e alberghi).

- (13) L'inchiesta ha permesso di accertare che, sebbene esistano processi diversi per quanto riguarda la finitura dei tessuti (sbiancamento, tintura, stampa), tutti i prodotti finiti sono comparabili e competono sul mercato comunitario. Questo risultato è corroborato dal fatto che i dettaglianti acquistano tutti i tipi di biancheria da letto (sbianchita, tinta e stampata). È stato inoltre accertato che esiste una produzione comunitaria di biancheria da letto sbianchita e che alcuni tipi del prodotto non sono utilizzati esclusivamente da categorie specifiche di utilizzatori.

- (14) La Commissione ha concluso che, sebbene esistano differenze tra i prodotti fabbricati nella Comunità e quelli venduti per l'esportazione nella Comunità o venduti sul mercato interno nei paesi interessati, non esistono differenze per quanto riguarda le caratteristiche e gli impieghi di base dei diversi tipi e qualità della biancheria da letto di fibre di cotone. Di conseguenza i tipi venduti sul mercato interno dei paesi interessati e quelli destinati all'esportazione e i tipi prodotti nella Comunità sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato «regolamento di base»).

C. CAMPIONAMENTO DEGLI ESPORTATORI/ PRODUTTORI NEI PAESI D'ORIGINE

1. Osservazioni generali

- (15) In considerazione del numero elevato di esportatori dei paesi interessati, la Commissione ha deciso di procedere ad un campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per permettere alla Commissione di selezionare un campione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base, agli esportatori ed ai loro rappresentanti è stato chiesto di manifestarsi entro tre settimane dall'avvio del procedimento e di fornire le informazioni essenziali sulle loro esportazioni e sul fatturato sul mercato interno, nonché sulle diverse fasi di produzione, comunicando inoltre i nomi e le attività di tutte le società collegate del settore della biancheria da letto. La Commissione si è messa inoltre in contatto anche con le autorità dei paesi interessati.

2. Preselezione del campione

- (16) Le società che si sono manifestate, che hanno fornito le informazioni richieste entro il periodo di tre settimane e che hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta sono state considerate società che hanno collaborato e sono state selezionate per il campione.

Queste società rappresentavano rispettivamente circa il 100 %, l'82 % e il 77 % del totale delle esportazioni nella Comunità originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan.

- (17) Le società che non sono state incluse nel campione sono state informate che l'eventuale dazio antidumping sulle loro esportazioni sarebbe stato calcolato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base, ossia senza superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione.
- (18) Le società che non si sono manifestate entro il termine di tre settimane sono state considerate come società che non hanno collaborato.

3. Selezione del campione

- (19) Per tutti i paesi interessati, la selezione del campione è stata effettuata con il consenso dei rappresentanti delle società, delle associazioni o dei governi interessati.
- (20) Alle società inserite nel campione e che hanno collaborato nel quadro dell'inchiesta è stato assegnato un margine di dumping specifico e un'aliquota di dazio individuale.
- (21) La Commissione ha inoltre selezionato alcune società di riserva che, sebbene invitate a rispondere al questionario, sarebbero state sottoposte ad

inchiesta soltanto qualora le società del campione principale avessero in seguito rifiutato di collaborare.

Queste società sono state inoltre informate che l'eventuale dazio antidumping sulle loro esportazioni sarebbe stato calcolato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base, salvo che fossero selezionate per sostituire una società del campione originale. In tal caso sarebbero stati loro assegnati un margine di dumping specifico e un'aliquota di dazio individuale.

4. Analisi individuale delle società non inserite nel campione

- (22) Sette società che hanno collaborato, non incluse nel campione, hanno chiesto il calcolo dei margini di dumping individuali, allegando alla richiesta una risposta al questionario entro i termini fissati. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, non è stato possibile tuttavia accogliere la richiesta nel quadro della presente inchiesta visto che il numero degli esportatori era talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. Le sette società sono state debitamente informate.

D. DUMPING

1. Valore normale

a) India

- (23) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha anzitutto valutato se le vendite globali sul mercato interno di biancheria da letto di cotone effettuate da ciascun esportatore/produttore fossero rappresentative, ossia se il volume totale di queste vendite fosse almeno pari al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l'esportazione nella Comunità.

Dalla valutazione è emerso che soltanto un esportatore/produttore aveva effettuato vendite rappresentative di biancheria da letto di cotone sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.

- (24) La Commissione ha quindi esaminato se i diversi tipi di prodotto esportati nella Comunità fossero stati venduti in quantitativi rappresentativi sul mercato interno. A questo proposito la Commissione ha stabilito che i tipi destinati al mercato interno e quelli destinati all'esportazione, che presentavano dimensioni, tessitura, finitura e presentazione simili, erano prodotti analoghi.

Le vendite sul mercato interno di un tipo particolare del prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo in questione venduto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta rappresentava almeno il 5 % del volume totale del tipo analogo venduto per l'esportazione nella Comunità.

Per quanto riguarda l'unica società con vendite rappresentative sul mercato interno, la valutazione ha permesso di accertare che cinque tipi di biancheria da letto di cotone esportati nella Comunità erano stati venduti in quantitativi rappresentativi sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.

- (25) In seguito, la Commissione ha valutato se le vendite sul mercato interno di ciascuno dei cinque tipi rappresentativi della società in questione potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.

È stato appurato che i cinque tipi rappresentativi erano stati venduti in perdita, ossia a prezzi inferiori ai costi di produzione maggiorati delle spese generali, amministrative e di vendita. Di conseguenza, si ritiene che i tipi in questione non siano stati venduti nell'ambito di normali operazioni commerciali e che i prezzi praticati sul mercato interno non forniscano una base appropriata per la determinazione del valore normale.

- (26) Per quanto riguarda tutti i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità da tutte le società, è stato necessario quindi costruire il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

Il valore costruito è stato determinato sommando ai costi di produzione dei tipi esportati da ciascuna società un importo adeguato per quanto riguarda le spese generali, amministrative e di vendita ed un equo profitto.

Dato che soltanto una società aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno e che i tipi venduti con profitto sul mercato interno rappresentavano meno dell'80 % ma più del 10 % del totale delle vendite effettuate sul mercato interno, per costruire il valore normale per tutte le società sottoposte all'inchiesta è stato utilizzato l'importo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto relativo a questa società, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base.

b) Egitto

- (27) La valutazione globale relativa al carattere rappresentativo (cfr. considerando 23) ha messo in evidenza che tre delle quattro società del campione avevano effettuato vendite rappresentative di biancheria da letto di cotone sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.

- (28) Sulla base dei criteri di comparabilità (cfr. considerando 24), la Commissione ha stabilito che i tipi di prodotti delle tre società egiziane che avevano effettuato vendite rappresentative sul mercato interno,

destinati al mercato interno e all'esportazione, non permettevano un confronto adeguato.

- (29) Di conseguenza, per quanto riguarda tutti i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società egiziane del campione, il valore normale è stato calcolato sulla base di un valore costruito per i prodotti esportati nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

Per determinare un congruo importo per i profitti, la Commissione ha inoltre valutato se le vendite delle tre società con vendite rappresentative fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Per due delle tre società è stato accertato che tutti i tipi destinati al mercato interno erano stati venduti in perdita (ossia a prezzo inferiore ai costi di produzione con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita). Di conseguenza, si è ritenuto che le vendite sul mercato interno delle due società non fossero state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali e non potessero quindi essere utilizzate per determinare un profitto adeguato.

Per quanto riguarda la terza società è stato accertato che le vendite remunerative (ossia eseguite a prezzi superiori ai costi di produzione con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita) di tutti i tipi di prodotti sul mercato interno erano inferiori all'80 % ma superiori al 10 %. Di conseguenza queste vendite sono state considerate come eseguite nel corso di normali operazioni commerciali e il profitto realizzato è stato utilizzato per costruire il valore normale per tutte le società egiziane.

- (30) Analogamente, per l'unica società che aveva effettuato sufficienti vendite remunerative dei prodotti in questione sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, il valore normale costruito è stato basato sul costo di produzione dei tipi esportati con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita e del margine di profitto.

- (31) Per quanto riguarda le due società che hanno effettuato vendite rappresentative sul mercato interno, non eseguite tuttavia nel corso di normali operazioni commerciali, per costruire il valore normale sono stati utilizzati i rispettivi costi di produzione e le spese generali, amministrative e di vendita, con l'aggiunta del margine di profitto della società che aveva effettuato sufficienti vendite remunerative sul mercato interno.

- (32) Per costruire il valore normale per quanto riguarda la società che non aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha utilizzato i costi di produzione per ciascun tipo esportato ai quali è stata aggiunta la media ponderata effettiva delle spese generali, amministrative e di vendita delle società con vendite rappresentative sul mercato interno e il margine di profitto della società con vendite remunerative sufficienti sul mercato interno.

c) *Pakistan*

- (33) La valutazione globale del carattere rappresentativo (cfr. considerando 23) ha permesso di accertare che soltanto una società del campione aveva effettuato vendite rappresentative di biancheria da letto di cotone sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.
- (34) Sulla base dei criteri di comparabilità (cfr. considerando 24), la Commissione ha accertato che i tipi di prodotti delle società con vendite rappresentative sul mercato interno destinati al mercato interno ed all'esportazione non permettevano un confronto adeguato.
- (35) Di conseguenza, per tutti i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società pakistane del campione, il valore normale è stato calcolato sulla base di un valore costruito per i prodotti esportati nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

Per quanto riguarda la società che ha effettuato vendite rappresentative sul mercato interno, è stato accertato che le vendite remunerative (ossia eseguite a prezzi superiori ai costi di produzione con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita) dei tipi venduti sul mercato interno erano inferiori all'80 % ma superiori al 10 %. Di conseguenza, queste vendite sono state considerate come eseguite nel corso di normali operazioni commerciali e quindi le spese generali, amministrative e di vendita sostenute e il profitto realizzato nell'ambito di queste vendite remunerative sono stati utilizzati per costruire il valore normale per tutte le società pakistane del campione.

Su questa base, la Commissione ha determinato il valore costruito sommando ai costi di produzione dei tipi esportati da ciascuna società le spese generali, amministrative e di vendita sostenute e il profitto realizzato dalla società che aveva effettuato vendite remunerative e rappresentative sul mercato interno.

- (36) Due società hanno sostenuto che a causa di circostanze straordinarie derivanti dalla precaria situazione politica a Karachi durante il periodo dell'inchiesta, i costi corrispondenti alla capacità inutilizzata non devono essere presi in considerazione per calcolare il valore normale costruito. Visto che queste società non hanno presentato sufficienti elementi di prova contabili documentati tali da giustificare una deviazione rispetto al metodo di ripartizione dei costi tradizionalmente utilizzato, la Commissione, a titolo provvisorio, non ha tenuto conto di queste richieste ai fini del calcolo dei margini di dumping.

2. Prezzo all'esportazione

- (37) In generale, gli esportatori/producenti hanno venduto la biancheria da letto di cotone sul mercato comunitario ad acquirenti indipendenti.

Di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in riferimento ai prezzi realmente pagati o pagabili, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

- (38) Un esportatore/produttore pakistano aveva tuttavia venduto una parte delle sue esportazioni ad un importatore collegato con sede nella Comunità. Per quanto riguarda le transazioni effettuate attraverso l'importatore collegato, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti normalmente derivanti, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile.

3. Confronto

- (39) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati effettuati adeguamenti, ove opportuno e giustificato, per quanto riguarda le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

Sono stati applicati i seguenti adeguamenti.

- India: adeguamenti per le differenze degli oneri all'importazione e imposte indirette, trasporto e movimentazione, nolo e assicurazione marittimi, imballaggio, crediti e commissioni;
- Egitto: adeguamenti per le differenze del nolo, dei costi di imballaggio, dei crediti e delle commissioni;
- Pakistan: adeguamenti per le differenze degli oneri all'importazione e delle imposte indirette, nolo marittimo, trasporti interni, crediti commissioni.

- (40) L'esportatore/produttore indiano che aveva effettuato vendite globali rappresentative sul mercato interno ha chiesto un adeguamento al valore normale del 5 % per tener conto delle differenze relative allo stadio commerciale, sostenendo che le vendite per l'esportazione ai distributori nella Comunità erano state realizzate in quantitativi notevolmente superiori a quelli delle vendite effettuate attraverso tre canali di vendita distinti sul mercato interno (grossisti con esclusiva per quanto riguarda i prodotti di marca, altri grossisti e utilizzatori industriali).

La Commissione ha valutato la possibilità di applicare un adeguamento di questo tipo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

Un adeguamento per le differenze concernenti i quantitativi non era tuttavia giustificato, poiché non è stato possibile accertare che i distributori sul mercato interno avessero beneficiato di sconti o riduzioni a causa degli ingenti quantitativi presumibilmente acquistati.

Non è stato nemmeno possibile concedere un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, dato che la società interessata ha fatto riferimento esclusivamente ai diversi canali di distribuzione sul mercato interno e all'esportazione, senza poter dimostrare che le asserite differenze relative allo stadio commerciale del prezzo all'esportazione e del valore normale avevano influito sulla comparabilità dei prezzi come dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi per i diversi stadi commerciali nel mercato interno.

- (41) La stessa società aveva inoltre chiesto un adeguamento del valore normale del 10 % per le differenze relative alle spese per la promozione della marca, sostenendo di aver sostenuto, per le vendite ai grossisti in possesso dell'esclusiva sul mercato interno, spese promozionali eccessive che non erano state sostenute per le esportazioni nella Comunità. Per valutare se una differenza di questo tipo tra le spese di promozione sostenute potesse aver inciso sulla comparabilità dei prezzi, la Commissione ha esaminato il totale delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute dalla società per quanto riguarda le vendite sul mercato interno ai grossisti con esclusiva che avevano acquistato soltanto prodotti di marca e ha accertato che si trattava di un importo equivalente a quello relativo alle vendite sul mercato interno destinate ad altri grossisti che avevano acquistato esclusivamente prodotti non di marca. Inoltre, non sono state fornite prove del fatto che gli acquirenti abbiano pagato prezzi notevolmente superiori per i prodotti di marca. Dato che le esportazioni nella Comunità della società in questione riguardavano prodotti non di marca, è stato concluso che le spese promozionali relative alla marca non avevano inciso sulla comparabilità dei prezzi. Di conseguenza, la richiesta di adeguamento è stata respinta.
- (42) Infine, va sottolineato che il calcolo dei due adeguamenti richiesti (cfr. considerandi 40 e 41) non era corroborato da dati verificabili ed è stato possibile accertare che esso era superiore al totale delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute dalla società interessata durante il periodo dell'inchiesta.
- (43) Tutti gli esportatori/produttori indiani hanno chiesto un adeguamento per i crediti concessi per quanto riguarda le vendite per l'esportazione sulla base del costo reale dei crediti. Tuttavia, dato che il regolamento di base, nell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), stabilisce che un adeguamento di questo tipo si applica quando il credito concesso è un fattore del quale si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi applicati, la Commissione ha calcolato l'adeguamento sulla base del credito concordato al momento della vendita, ossia del costo calcolato in funzione delle condizioni di pagamento, del numero dei giorni e del tasso di interesse prevalente.
- (44) L'esportatore/produttore indiano che aveva effettuato vendite globali rappresentative sul mercato interno ha chiesto un adeguamento per quanto riguarda i costi dei crediti relativi alle vendite sul mercato interno. La richiesta è stata respinta poiché, per il periodo dell'inchiesta, non esistevano prove di condizioni di pagamento concordate al momento della vendita. In effetti, l'inchiesta ha rivelato che le merci sono state sempre consegnate dopo il pagamento.
- (45) Tutti gli esportatori/produttori pakistani hanno chiesto un adeguamento del valore normale per quanto riguarda gli oneri e i dazi all'importazione applicati sulle materie fisicamente incorporate nel prodotto simile, quando questo era destinato al consumo in Pakistan e rimborsati per le esportazioni del prodotto in esame ai sensi della legislazione pakistana. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che gli importi degli oneri e dei dazi all'importazione restituiti superavano gli importi verificabili e realmente inclusi nel costo delle materie prime utilizzate. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base, l'adeguamento è stato limitato agli importi realmente inclusi nel costo delle materie prime.

4. Margini di dumping

a) Metodo generale

- (46) In generale, la media ponderata del valore normale costruito per tipo è stata messa a confronto con la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo. Tuttavia, per quanto riguarda cinque esportatori/produttori pakistani, tutte le transazioni di esportazione si riferivano ad un tipo di prodotto diverso. Di conseguenza, per quanto riguarda questi esportatori/produttori, è stato effettuato un confronto dei valori normali individuali, determinati per queste società secondo il considerando 35, con prezzi all'esportazione individuali nella Comunità sulla base di ogni operazione, come previsto nei considerandi 37 e 38.

b) Metodo applicato a gruppi di società

- (47) Secondo la prassi normalmente seguita dalla Commissione, le società collegate o le società che appartengono allo stesso gruppo sono considerate come un'unica entità e quindi per tutte le società viene stabilito un unico margine di dumping. In effetti, l'eventuale calcolo di margini di dumping individuali potrebbe incoraggiare l'elusione di misure antidumping, rendendole inefficaci, in quanto permetterebbe ai produttori collegati di incanalare le loro esportazioni nella Comunità attraverso la società alla quale è stato applicato il più basso margine di dumping individuale.

In tal modo, gli esportatori/produttori collegati che appartengono allo stesso gruppo sono stati conside-

rati come un'unica entità ed è stato loro attribuito un unico margine di dumping. Per quanto riguarda gli esportatori/produttori che appartengono allo stesso gruppo è stato deciso di calcolare anzitutto un margine di dumping per società ed in seguito è stata fissata ed attribuita a tutto il gruppo una media ponderata dei margini di dumping individuali.

c) *Applicazione specifica*

- (48) Il metodo sopra esposto è stato applicato a due gruppi di società indiani e a due gruppi pakistani. Tuttavia, per quanto riguarda un gruppo indiano ed un gruppo pakistano, le esportazioni nella Comunità di una società di ciascun gruppo sono state considerate minime e non sono state prese in considerazione ai fini del calcolo.

Per quanto riguarda l'Egitto, la maggior parte delle società che hanno collaborato (13 su 21) sono controllate dallo Stato in maniera diretta o indiretta e gestite dal governo. Di conseguenza, secondo la prassi di cui al considerando 47, tutte le aziende statali sono state considerate un'unica entità.

Tre dei quattro esportatori/produttori egiziani del campione erano controllati dallo Stato. È stato quindi calcolato un margine di dumping medio ponderato per le tre società, che è stato in seguito applicato a tutte le aziende statali che hanno collaborato, sottoposte o meno dell'inchiesta. Per la quarta società sottoposta all'inchiesta è stato calcolato un margine di dumping individuale. Infine, alle società non controllate dallo Stato che hanno collaborato e che non sono state inserite nel campione, è stato assegnato il margine di dumping medio ponderato delle quattro società del campione, calcolato sulla base del fatturato delle esportazioni nella Comunità.

d) *Margini di dumping per le società del campione*

- (49) Come descritto nei considerandi 39 e 46-48, il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda tutte le società che hanno pienamente collaborato all'inchiesta. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF, alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:

India

— Anglo French Textiles	27,3 %
— The Bombay Dyeing & Manufacturing Co Ltd	9,4 %
— Nowroosje Wadia & Sons Ltd	9,4 %
— Madhu Industries Ltd	19,5 %
— Madhu International	19,5 %
— Omkar Exports	16,5 %

— Prakash Cotton Mills Ltd	3,9 %
----------------------------	-------

Egitto

— Damietta Spinning & Weaving Co	13,5 %
— El Nasr Wool and Selected Textiles Co (STIA)	13,5 %
— Orient Linen & Cotton Co	13,5 %
— Stephanie Textile	9,1 %

Pakistan

— Al-Abid Silk Mills Ltd	8,2 %
— Al-Abid Export (Pvt) Ltd	8,2 %
— Al-Karam Textile Mills (Pvt) Ltd	2,6 %
— Fateh Textile Mills Ltd	7,9 %
— Gul Ahmed Textile Mills Ltd	0,2 % (de minimis)
— Excel Textile Mills Ltd	0,2 % (de minimis)
— Mohammed Farooq Textile Mills Ltd	6,6 %

e) *Margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione*

- (50) Alle società che hanno collaborato, non inserite nel campione (cfr. considerandi 17 e 21), è stato assegnato il margine di dumping medio delle società del campione, ponderato sulla base del fatturato delle esportazioni nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base, ai fini del calcolo del margine di dumping medio non si è tenuto conto dei margini minimi. Espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF alla frontiera comunitaria, i margini di dumping provvisori sono i seguenti:

— India	13,6 %
— Egitto	13,5 % (per quanto riguarda le aziende statali)
— Egitto	13,0 % (per quanto riguarda le altre società)
— Pakistan	6,5 %

f) *Margine di dumping per le società che non hanno collaborato*

- (51) Per quanto riguarda le società che non hanno collaborato, un margine di dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Dato l'elevato livello di collaborazione è stato ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per le società che non hanno collaborato in ciascun paese interessato al livello del margine di dumping più elevato accertato per una società in ciascun campione. Verrebbe infatti premiata l'omessa collaborazione se il margine di dumping attribuibile agli esportatori/produttori che non si erano manifestati fosse inferiore al margine più elevato accertato per un esportatore/produttore che ha collaborato.

I margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF alla frontiera comunitaria sono i seguenti:

— India	27,3 %
— Egitto	13,5 %
— Pakistan	8,2 %

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Definizione di industria comunitaria

- (52) Dopo aver eliminato dall'elenco sette società non denunzianti, la Commissione ha accertato che le altre società rappresentavano la proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di biancheria da letto e soddisfacevano quindi i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

Dopo l'inizio del procedimento, alcune organizzazioni che rappresentano gli esportatori e gli importatori di biancheria da letto dei paesi interessati hanno sostenuto che numerosi produttori dell'industria comunitaria importavano il prodotto oggetto di dumping dai paesi sottoposti all'inchiesta. In tal caso, la Commissione ha nuovamente esaminato se, alla luce delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, queste società dovessero essere escluse dalla definizione di «industria comunitaria».

- (53) Ai fini dell'esame a secondo la prassi abituale delle istituzioni comunitarie, è stato considerato opportuno determinare se le società erano essenzialmente produttori nella Comunità, con un'attività supplementare basata sulle importazioni unicamente per integrare la produzione comunitaria e per poter offrire una gamma completa di prodotti, oppure se si trattava di importatori con una produzione aggiuntiva relativamente limitata nella Comunità.
- (54) In tutti i casi ad eccezione di uno, le società che assertivamente importavano biancheria da letto dai paesi interessati erano inserite nel campione dei produttori comunitari (cfr. considerandi da 58 a 61). La Commissione di conseguenza ha potuto esaminare il volume di queste importazioni durante le visite di verifica in loco. Per tutte le società del campione ad eccezione di una, l'inchiesta ha dimostrato che le importazioni dei prodotti oggetto di dumping originari dei paesi interessati rappresentavano meno del 10 % del fatturato delle società in questione durante il periodo in esame. La Commissione ritiene quindi che queste società non siano state risparmiate dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping e che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base esse possano essere consi-

derate, con gli altri produttori che hanno collaborato, come appartenenti all'industria comunitaria.

Per quanto riguarda un'altra società inserita nel campione, è stato accertato che durante il periodo dell'inchiesta una proporzione più elevata delle vendite di biancheria da letto era d'origine pakistana e che solo una parte minima delle vendite proveniva dalla produzione propria. È emerso inoltre che in futuro la società si sarebbe probabilmente concentrata ulteriormente sulle importazioni. Di conseguenza questa società, la cui attività principale chiaramente non riguardava la produzione di biancheria da letto all'interno della Comunità, è stata esclusa dalla definizione di «industria comunitaria».

- (55) Poiché l'esame ha permesso di accertare che tutte le società del campione, ad eccezione di una, assertivamente importatrici di biancheria da letto originaria dei paesi interessati, non importavano il prodotto in quantitativi sufficienti per essere escluse, è stato considerato che le dichiarazioni degli esportatori a questo proposito fossero eccessive ed inaffidabili. Di conseguenza, sulla base dei risultati concernenti il campione, non è giustificato escludere l'unica società non inserita nel campione, che rientra quindi nella definizione di industria comunitaria. In ogni caso, questa circostanza non influisce in modo sostanziale sulla questione del carattere rappresentativo dell'industria comunitaria.
- (56) Altre tre società sono state eliminate: una società non produceva più biancheria da letto, mentre le altre due non hanno risposto alla richiesta di informazioni inviata, attraverso Eurocoton e le associazioni nazionali, ai denunzianti che non erano stati selezionati per il campione di produttori comunitari, per ottenere informazioni sull'industria comunitaria nel suo complesso.
- (57) Le restanti 35 società che hanno collaborato nel quadro dell'inchiesta, situate in Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Austria e Finlandia, rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale durante il periodo dell'inchiesta. Queste società quindi costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

2. Campionamento

- (58) In considerazione del numero elevato di società dell'industria comunitaria, è stato deciso di procedere ad un campionamento, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base.
- (59) Sulle 35 società che rappresentano il 96,7 % della produzione dell'industria comunitaria e il 32,5 % della produzione comunitaria totale nel 1995 (secondo le ultime cifre disponibili quando è stato preparato il campione), 27 avevano sede in Germania, Italia, Francia e Portogallo.

- (60) Di norma, i produttori comunitari vendono gran parte della loro produzione di biancheria da letto nello Stato membro in cui sono situati, anche a causa delle differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti e le dimensioni standard. Questa circostanza si riscontra in particolare in Germania, in Francia e in Italia che sono i principali produttori di biancheria da letto nella Comunità ed importatori di ingenti quantitativi. I produttori di questi Stati membri erano quindi i candidati ideali per valutare l'impatto delle importazioni sulle industrie comunitarie.

I produttori del Portogallo vendono gran parte della loro produzione in altri Stati membri e rappresentano circa un terzo della produzione delle società denunzianti. Sebbene il Portogallo non importi quantitativi significativi, è stato deciso di valutare l'effetto delle importazioni sui produttori portoghesi e di inserire il Portogallo nel campione.

- (61) In consultazione con l'associazione denunziante Eurocoton, è stato preparato un elenco preliminare di diciannove società (otto francesi, sei tedesche, quattro italiane e una portoghese).

Durante l'inchiesta, una società è stata esclusa dal campione perché non ha collaborato. Per questo motivo e in seguito all'esclusione di un'altra società ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base (cfr. considerando 54), nella seguente analisi relativa al pregiudizio, le informazioni fornite relative ai produttori del campione si basano sui dati comunicati dai restanti diciassette produttori, che rappresentavano il 20,7 % della produzione comunitaria totale e il 61,6 % della produzione dell'industria comunitaria. Essi comprendevano le principali società dell'industria comunitaria in Germania, in Italia e in Portogallo, nonché alcuni piccoli produttori. La Commissione quindi ha ritenuto che il campione fosse rappresentativo dell'industria comunitaria.

F. PREGIUDIZIO

1. Raccolta dei dati

- (62) I dati necessari per l'esame del pregiudizio a danno dell'industria comunitaria sono stati raccolti ed analizzati a tre livelli diversi, con il metodo seguente:

- a livello di tutta la Comunità (UE dei 15), per quanto riguarda le tendenze relative a produzione, consumo nella Comunità, importazioni, esportazioni e quota di mercato; i dati sono stati ottenuti da Eurocoton e da fonti industriali ufficiali, in particolare dal CITH (Centre d'Information Textile et Habillement) che fornisce

una serie di cifre relative alla produzione in tutta la Comunità per la categoria tessile 20; questa categoria è leggermente più ampia della definizione del prodotto oggetto del presente procedimento, ma la differenza è minima dato che gli altri prodotti sono di importanza trascurabile;

- a livello dell'industria comunitaria, come definita nei paragrafi precedenti, per quanto riguarda l'andamento della produzione, delle vendite per valore e dell'occupazione;
- a livello dei produttori comunitari del campione, per quanto riguarda i fattori succitati e le tendenze dei prezzi e della redditività.

2. Consumo

- (63) Il consumo comunitario del prodotto in questione (calcolato come la somma della produzione e delle importazioni, meno le esportazioni) è sceso da 200 000 tonnellate nel 1992 a 186 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta, con una percentuale quindi del 7 %.

3. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (64) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 al regolamento di base, la Commissione ha valutato se fosse giustificato procedere ad una valutazione cumulativa del pregiudizio provocato dai tre paesi esportatori.
- (65) Per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), il margine di dumping stabilito per le importazioni originarie di ciascun paese è superiore al minimo e il volume delle importazioni di ciascun paese non è trascurabile. A questo proposito va rilevato che India e Pakistan sono entrambi soggetti a contingenti sulle loro esportazioni di biancheria da letto nella Comunità. I due paesi hanno esaurito questi contingenti (almeno al 98 %) per gli esercizi 1993, 1994 e 1995 e hanno aumentato i contingenti effettivi con il trasferimento di contingenti assegnati ad altre categorie. Inoltre, nel 1995 l'India ha apparentemente esportato nella Comunità un quantitativo di biancheria da letto superiore del 20 % rispetto al quantitativo autorizzato per l'esercizio 1995.

I tre paesi esportatori interessati dal procedimento hanno aumentato le loro esportazioni del prodotto in questione tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. Il Pakistan, principale esportatore, ha aumentato il volume delle esportazioni del 6 %, e l'India, al secondo posto, ha aumentato le sue esportazioni del 56 %. Le esportazioni originarie dell'Egitto, non soggette a contingenti, sono aumentate del 282 % tra il 1992 ed il periodo dell'inchiesta, pur rimanendo ad un livello decisamente inferiore rispetto a quello degli altri due paesi.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), sono state analizzate le condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi e i prodotti comunitari simili. È stato appurato che le importazioni sono in diretta concorrenza tra di esse e con il prodotto comunitario simile e che, in particolare, numerosi grandi acquirenti di biancheria da letto acquistano tanto dalle industrie comunitarie quanto dai paesi interessati. Nonostante le variazioni proporzionali riscontrate rispetto al tipo e alla destinazione delle esportazioni da ciascuno dei paesi interessati, è stato appurato che i prodotti di ciascun paese esportatore erano analoghi e in concorrenza sul mercato comunitario fra di essi e con i prodotti dei produttori comunitari.

- (66) Di conseguenza è stato ritenuto che la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni fosse opportuna, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base.

4. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

- (67) Le importazioni oggetto di dumping dai tre paesi interessati sono passate da 33 825 tonnellate nel 1992 a 46 656 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta, con un aumento di 12 831 tonnellate o del 38 %. Durante lo stesso periodo, la quota di mercato è aumentata dal 16,9 al 25,1 %.

5. Prezzi delle importazioni in questione

- (68) La Commissione ha esaminato se le vendite dei produttori ed esportatori nella Comunità fossero state effettuate a prezzi inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari del campione durante il periodo dell'inchiesta.
- (69) Data la varietà dei prodotti in oggetto, la Commissione ha definito alcuni prodotti di riferimento, particolarmente rilevanti in ciascuno dei principali mercati analizzati (Francia, Germania ed Italia) per i quali dovevano essere determinati prezzi e costi per i produttori comunitari del campione. A causa delle diverse abitudini e tradizioni, questi prodotti erano diversi in ciascuno degli Stati membri esaminati.

Per ciascuno dei prodotti di riferimento e per un certo numero di altri prodotti di biancheria da letto di interesse specifico in determinati mercati, venduti da produttori comunitari del campione, la Commissione ha stabilito i prezzi medi durante il periodo dell'inchiesta utilizzando i dati ottenuti dai produttori comunitari del campione. Questi prezzi sono stati confrontati con quelli dei prodotti importati di dimensioni, tessitura e finitura simili, che erano stati venduti a clienti situati negli Stati membri interessati.

- (70) Alcuni esportatori hanno sostenuto che i prodotti importati, anche se corrispondevano per dimensioni, tessitura e finitura, non potevano essere considerati paragonabili, essenzialmente perché le merci importate erano di qualità inferiore. Le differenze qualitative derivavano assertivamente, ad

esempio, da una tecnologia di tessitura meno avanzata.

- (71) Le differenze nella tecnologia produttiva di per se stesse non implicano tuttavia l'esistenza di differenze fisiche tra gli articoli prodotti. Inoltre, la Commissione ha ricevuto informazioni documentate dalle quali risulta che gli esportatori dei paesi interessati hanno prodotto biancheria da letto utilizzando macchinari estremamente avanzati.

È stato inoltre accertato che i prodotti erano spesso venduti parallelamente, ad esempio quando venivano presentati sulla stessa pagina dei cataloghi di vendita per corrispondenza, senza l'indicazione dell'origine. In ogni caso, non è stato possibile individuare differenze per quanto riguarda la qualità.

La Commissione quindi ha concluso che non esistevano motivi per non mettere a confronti i prezzi di prodotti corrispondenti per dimensioni, tessitura e finitura, come previsto dal considerando 69.

- (72) Alcuni esportatori hanno inoltre sostenuto che i prodotti importati e quelli comunitari erano venduti attraverso canali di vendita diversi e di conseguenza non erano in concorrenza. Essi hanno inoltre affermato che, mentre gli esportatori vendevano a grandi catene di ipermercati e a società di vendita per corrispondenza, in particolare per le vendite «promozionali» a basso prezzo, i produttori europei privilegiavano le merci di marca, vendute attraverso dettaglianti specializzati o grandi magazzini.

Dall'esame è risultato che i canali di vendita variavano effettivamente per quanto riguarda i produttori comunitari e gli importatori e variavano anche tra i produttori comunitari. Tuttavia, i grandi acquirenti come gli ipermercati e le società di vendita per corrispondenza erano rilevanti anche per la maggior parte dei produttori comunitari del campione e talvolta erano i loro principali clienti. È stato inoltre accertato che le vendite ai grandi clienti per le vendite promozionali rappresentava una parte considerevole della produzione comunitaria. Di conseguenza si è ritenuto giustificato confrontare i prezzi dei prodotti importati e quelli dei prodotti comunitari.

- (73) La Commissione ha analizzato in che modo i quantitativi e i prezzi delle importazioni in questione e delle vendite dei produttori comunitari del campione variavano in funzione del canale di vendita. I risultati erano diversi a seconda degli Stati membri: in Francia ed in Germania, ad esempio, i produttori comunitari hanno effettuato oltre l'80 % delle vendite direttamente ai dettaglianti e hanno venduto quantitativi ridotti a prezzi relativamente elevati a grossisti e distributori. Le importazioni erano ripartite tra dettaglianti e grossisti e alcuni esportatori hanno venduto esclusivamente a grossisti. In tali circostanze la Commissione ha ritenuto che un confronto dei prezzi secondo il canale di vendita non fosse opportuno. I prezzi praticati

dai produttori comunitari ai grossisti e ai distributori non potevano infatti essere considerati rappresentativi ai fini del confronto con i prezzi delle importazioni vendute in grandi quantitativi.

- (74) Di conseguenza il confronto è stato effettuato tra i prezzi medi delle importazioni, dazio corrisposto, CIF frontiera comunitaria e i prezzi medi franco fabbrica dei produttori comunitari per ciascun prodotto di riferimento. I prezzi dei produttori comunitari sono stati ridotti di un margine calcolato per ottenere il prezzo medio attraverso il canale di vendita più conveniente (ad esempio magazzini discount in Germania, ipermercati in Francia). Il prezzo ottenuto è stato ulteriormente ridotto per tener conto dei costi degli importatori.
- (75) Alcuni esportatori hanno osservato che alcuni tipi di prodotto (segnatamente una qualità particolare, ossia i tessuti impressi a secco «seersucker» e i prodotti sbianchiti, spesso destinati a enti come alberghi e ospedali) erano rilevanti nel quadro delle loro esportazioni ma non erano rappresentati tra i prodotti di riferimento. Questi esportatori hanno pertanto affermato che i prodotti da essi esportati nella Comunità e i prodotti venduti dai produttori comunitari non erano in concorrenza tra di loro e che non era possibile procedere ad un'analisi corretta della sottoquotazione oppure che era necessario escludere questi tipi dalle misure imposte.
- (76) La Commissione ha esaminato queste argomentazioni ma ha concluso che le differenze tra i prodotti non erano sufficienti per confutare la conclusione che i prodotti venduti dagli esportatori e quelli venduti dai produttori comunitari erano in concorrenza tra di loro. La Commissione ha accertato che la concentrazione dei produttori comunitari su altri prodotti rifletteva il livello della concorrenza delle importazioni oggetto di dumping e ha deciso che l'analisi attuata con il metodo esposto nei paragrafi precedenti costituiva una misura valida del livello della sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori.
- (77) I prodotti di riferimento utilizzati per l'analisi relativa alla sottoquotazione, che in effetti costituivano un campione di prodotti, erano rappresentati tra le vendite comunitarie di tutti gli esportatori del campione dei paesi interessati, ad eccezione di una società egiziana, in percentuali variabili. Nei casi in cui il livello di rappresentatività era particolarmente basso, la Commissione ha esaminato i prezzi di altri prodotti (al chilo) per verificare che quelli utilizzati nel quadro dell'analisi relativa alla sottoquotazione fossero coerenti con i prezzi del resto delle vendite nella Comunità.
- (78) La società egiziana le cui esportazioni nella Comunità non comprendevano prodotti di riferimento era una delle tre aziende controllate dallo Stato. Nel

periodo dell'inchiesta la società ha esportato nella Comunità quasi esclusivamente articoli sbianchiti. Il calcolo è stato effettuato utilizzando i prezzi degli articoli che corrispondevano perfettamente ai prodotti di riferimento, ad eccezione del fatto che essi erano sbianchiti, adeguati in eccesso per i costi di tintura.

- (79) È stato accertato che tutti gli esportatori del campione hanno applicato prezzi inferiori a quelli dei prodotti di riferimento dei produttori comunitari. Il livello della sottoquotazione variava in India dal 13,8 % al 40,8 %, in Pakistan dall'11,9 % al 34,7 % ed in Egitto dal 23,8 % al 53,7 %, espresso in percentuale dei prezzi medi adeguati delle industrie comunitarie.
- (80) La Commissione ha valutato l'evoluzione dei prezzi medi delle importazioni originarie dei paesi in questione. È stato accertato che dal 1992 in poi i prezzi delle importazioni indiane ed egiziane erano scesi di almeno il 18 %. Sebbene i prezzi delle importazioni pakistane fossero aumentati durante il periodo in questione, l'aumento era stato notevolmente inferiore rispetto ai consistenti aumenti del prezzo mondiale del cotone grezzo.

6. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione

- (81) La produzione complessiva di biancheria da letto da parte dei produttori comunitari è scesa del 9,6 %, da 138 400 tonnellate nel 1992 a 125 100 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta. Questo calo della produzione è dovuto essenzialmente alla chiusura di imprese oppure alla cessata produzione di biancheria da letto all'interno della Comunità (cfr. considerando 91). Va inoltre sottolineato che le esportazioni complessive dei produttori comunitari sono aumentate del 50 %, passando da 14 027 tonnellate nel 1992 a 21 756 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta. Senza l'aumento delle esportazioni, la produzione comunitaria di biancheria da letto avrebbe subito un calo molto più netto di quello succitato.

La situazione osservata per il totale della produzione comunitaria non si è riprodotta per i 35 produttori dell'industria comunitaria, la cui produzione è aumentata dell'8,7 %, da 39 370 tonnellate nel 1992 a 42 781 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha concluso che l'industria comunitaria era costituita da società sufficientemente forti per resistere alla concorrenza delle importazioni oggetto di dumping e che, in certa misura, avevano beneficiato delle perdite delle società che erano fallite.

In effetti, durante l'inchiesta, la Commissione ha accertato che tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta 29 società che non rientrano nell'industria comuni-

taria avevano chiuso o ridotto la produzione di biancheria da letto nella Comunità. Il totale della perdita della produzione è stimato ad almeno 10 000 tonnellate all'anno.

Poiché le vendite, l'occupazione e i profitti delle società costrette a chiudere non sono inseriti nei dati complessivi relativi all'industria comunitaria, l'andamento apparente degli indicatori delle società rimaste in attività risulta artificialmente più favorevole.

b) *Volume delle vendite*

- (82) Per quanto riguarda il totale dei produttori comunitari, il volume delle vendite nella Comunità, corrispondente alla produzione meno le esportazioni, è sceso del 17 %, da 124 400 tonnellate nel 1992 a 103 350 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta.

Le vendite dei produttori del campione dell'industria comunitaria sono anch'esse scese da 23 706 a 23 347 tonnellate, con un calo dell'1,5 %.

c) *Valore delle vendite*

- (83) Le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate del 4,2 %, da 428,6 milioni di ECU nel 1992 a 446,6 milioni di ECU durante il periodo dell'inchiesta. Le vendite dei produttori del campione sono anch'esse aumentate da 280,6 milioni di ECU nel 1992 a 285,3 milioni di ECU (aumento dell'1,7 %). Va sottolineato che questi aumenti in termini nominali non tengono conto dell'inflazione e rappresentano un calo in termini reali, poiché i prezzi al consumo in ECU sono aumentati del 5,5 % durante lo stesso periodo nei quindici Stati membri. È inoltre opportuno precisare che questi aumenti sono stati controbilanciati dagli aumenti del prezzo del cotone grezzo (cfr. considerando 88).

È stato inoltre rilevato che i produttori del campione hanno salvaguardato le vendite individuando nicchie di mercato di valore superiore, dato che i prodotti a grande diffusione, di valore inferiore, subivano la sottoquotazione da parte delle importazioni. Questo andamento è dimostrato dall'evoluzione dei prezzi (cfr. considerando 87).

d) *Quota di mercato*

- (84) La quota di mercato per volume dei produttori della Comunità nel suo complesso è scesa dal 62,2 % nel 1992 al 55,6 % durante il periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo i produttori del campione dell'industria comunitaria hanno leggermente aumentato la loro quota di mercato dal 10,7 % all'11,3 %. Il lieve aumento della quota di mercato delle società che sono rimaste in attività è dovuto al fatto che queste si sono appropriate di una parte delle vendite delle società costrette a chiudere a causa delle importazioni oggetto di dumping e in particolare delle vendite di prodotti di nicchie di valore superiore.

- (85) È stata effettuata una stima della quota di mercato secondo il valore. Sono state riscontrate le stesse tendenze della quota di mercato per volume: i produttori di tutta la Comunità hanno perso una parte della quota di mercato (dal 77,8 % nel 1992 al 72 % durante il periodo dell'inchiesta), mentre l'industria comunitaria nel suo insieme ed i produttori del campione aumentavano la loro quota di mercato rispettivamente dal 22,4 % al 25,1 % e dal 14,7 % al 16 %.

e) *Evoluzione dei prezzi*

- (86) La Commissione ha esaminato l'evoluzione dei prezzi medi praticati dai produttori comunitari del campione per quanto riguarda i prodotti di riferimento, tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta, utilizzando una composizione costante dei prodotti di riferimento. L'esame indica che i prezzi, rispetto ad un indice 100 nel 1993 sono scesi a 97,6 nel 1994, raggiungendo il 98,3 nel 1995 e il 99,2 durante il periodo dell'inchiesta. Queste cifre rappresentano una perdita superiore in termini reali, in quanto durante lo stesso periodo i prezzi medi al consumo nella Comunità, calcolati in ECU, sono aumentati del 5,5 %.

- (87) È stata misurata anche l'evoluzione dei prezzi medi al chilo applicati dai produttori del campione. Il prezzo medio, rispetto a 100 nel 1992, è passato a 97,8 nel 1993 a 103,2 durante il periodo dell'inchiesta. L'evoluzione più positiva di queste cifre rispetto ai prezzi dei prodotti di riferimento conferma ulteriormente il fatto che i produttori del campione sono stati costretti a individuare mercati nicchia, abbandonando i grandi quantitativi di prodotti di largo consumo.

- (88) La Commissione ha inoltre esaminato l'evoluzione della misura standard dei prezzi del cotone, la principale materia prima. I prezzi sono aumentati del 48 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta e del 59 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta. Poiché la materia prima rappresenta di norma il 15 % dei costi del prodotto finito, i prezzi praticati dai produttori comunitari del campione non riflettono adeguatamente gli aumenti dei costi della materia prima.

f) *Redditività*

- (89) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta la redditività delle società del campione è scesa di oltre il 50 %, dal 3,6 % all'1,6 % delle vendite. Questa percentuale è notevolmente inferiore alla cifra del 5 % che può essere considerata come il livello minimo raggiunto da queste società nel 1991, quando le importazioni oggetto di dumping erano inferiori del 30 % rispetto al periodo dell'inchiesta. Dato che la redditività è inferiore anche ai livelli di profitto registrati dagli importatori, alcuni produttori hanno cessato la produzione per passare all'importazione.

- (90) Va ricordato ancora una volta che le società del campione sono quelle che sono riuscite a superare la concorrenza delle importazioni oggetto di dumping. L'industria in questione non è inoltre caratterizzata da alta intensità di capitale e comprende numerose PMI. In tali circostanze le perdite possono facilmente costringere la società a chiudere, senza permettere agli imprenditori di aspettare un miglioramento della situazione. Per questo motivo le società rimaste in attività sono quelle che hanno ottenuto profitti anche se, come nel caso in questione, i profitti sono minimi.

g) Occupazione

- (91) L'occupazione diretta nelle 35 società nell'industria comunitaria per il prodotto in questione tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta è scesa dal 5,3 % da 7 000 a 6 700 posti di lavoro.

Ai fini dell'analisi dei dati relativi all'industria comunitaria, è necessario tener conto delle 29 società non comprese nell'industria comunitaria, che hanno chiuso o ridotto la loro produzione di biancheria da letto nella Comunità tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta (cfr. considerando 81). In tale ambito oltre 2 400 posti di lavoro sono stati soppressi.

h) Conclusioni relative al pregiudizio

- (92) La Commissione ha tenuto conto di tutti gli indicatori economici succitati per determinare se l'industria comunitaria avesse subito o meno un grave pregiudizio. È stato tenuto conto del fatto che il numero di società che costituiscono l'industria comunitaria si era ridotto rispetto all'inizio del periodo dell'inchiesta per determinare il pregiudizio. La produzione, le vendite, l'occupazione e i profitti delle società che nel frattempo hanno cessato l'attività non sono stati inseriti nei dati raccolti relativi all'industria comunitaria e di conseguenza le tendenze apparenti delle società rimaste in attività risultano più favorevoli.

- (93) La Commissione ha rilevato il calo della produzione totale e della quota di mercato dei produttori comunitari. Questo contesto dimostra le condizioni difficili in cui operava l'industria comunitaria ancora in attività. Il fatto che queste società siano state in grado di mantenere la produzione e la quota di mercato non modifica la valutazione della situazione generale. Va ricordato soprattutto che le società comunitarie rimaste in attività hanno subito un calo dei profitti oppure hanno avuto una redditività insufficiente, come dimostrano i prezzi che non riflettono gli aumenti dei costi del cotone grezzo o l'inflazione dei prezzi dei beni di consumo.

- (94) Di conseguenza la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria ha subito pregiudizio grave.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

- (95) La Commissione ha valutato il volume e i prezzi dei prodotti oggetto di dumping originari dei paesi esportatori interessati e il conseguente impatto sulla situazione dell'industria comunitaria. Nel quadro dell'esame, la Commissione ha inoltre valutato gli effetti di altri fattori per evitare di attribuirli per errore alle importazioni oggetto di dumping. L'esame ha tenuto conto dell'esistenza di contingenti, che avrebbero potuto limitare il potenziale di crescita delle vendite sul mercato comunitario dei paesi interessati e di altri paesi terzi.

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati

- (96) L'inchiesta relativa all'industria comunitaria ha dimostrato che il principale indicatore del pregiudizio era costituito dal livello insufficiente dei prezzi di vendita e dal conseguente calo della redditività. È stato inoltre stabilito che le importazioni oggetto di dumping erano state vendute a prezzi notevolmente inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari e in quantitativi notevoli e crescenti, raggiungendo il 25 % della quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta.
- (97) Per valutare appieno l'impatto delle importazioni oggetto di dumping, va sottolineato che il mercato della biancheria da letto è caratterizzato da trasparenza e sostituibilità. È stato accertato che i grandi dettaglianti vendevano i prodotti importati insieme a quelli fabbricati nella Comunità, senza che il consumatore finale fosse a conoscenza dell'origine del prodotto. È stato appurato che la trasparenza del mercato non era modificata in maniera significativa dalle differenze tra i prodotti standard tra gli Stati membri: numerosi esportatori del campione dei paesi interessati vendevano prodotti in tre o più Stati membri, in ciascun caso adeguando la loro produzione per fornire prodotti standard del paese interessato. Data la sensibilità dei grandi acquirenti alle variazioni dei prezzi, è possibile concludere che i prezzi costantemente bassi delle importazioni in questione e la notevole e crescente quota di mercato (cfr. considerandi da 67 a 80), hanno esercitato una costante pressione al ribasso sui prezzi del mercato comunitario.
- (98) È stato osservato che i produttori del campione sono stati progressivamente costretti a indirizzare la produzione e le vendite verso mercati nicchia ad alto valore, per mantenere la produzione e i livelli di vendita. Il calcolo della sottoquotazione ha fornito la prova che questo spostamento era stato

provocato dalle importazioni in questione. Il fatto che i margini di sottoquotazione fossero inferiori per le qualità di minore valore indica che le importazioni hanno influito in maniera significativa sui livelli dei prezzi in questo segmento del mercato e hanno costretto i produttori comunitari a ridurre i prezzi. Per le importazioni di prodotti di valore superiore, i margini della sottoquotazione erano più elevati, in quanto le importazioni di queste qualità non erano realizzate in quantitativi sufficienti per provocare un calo analogo dei prezzi comunitari.

È opportuno sottolineare che la Commissione ha ricevuto informazioni dagli importatori, dai produttori comunitari e dai fornitori di macchinari tessili destinati ai paesi esportatori dalle quali risulta che gli esportatori dei paesi in questione stanno orientandosi verso prodotti di valore più elevato.

- (99) Poiché il livello eccessivamente basso dei prezzi e il relativo calo della redditività a livelli inadeguati costituivano i principali indicatori in base ai quali la Commissione ha elaborato le risultanze relative al pregiudizio e data la coincidenza del deterioramento della situazione dell'industria comunitaria e dell'aumento notevole delle importazioni oggetto di dumping, è possibile concludere che esiste un nesso causale diretto tra le importazioni e il grave pregiudizio riscontrato.

3. Effetti di altri fattori

a) Importazioni originarie di paesi terzi

- (100) Le importazioni originarie di altri paesi terzi che non rientrano nel presente procedimento sono scese tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, tanto in termini assoluti (da 41 600 tonnellate a 35 800 tonnellate) quanto rispetto alla quota di mercato (dal 20,8 % nel 1992, percentuale notevolmente superiore al totale dei paesi interessati dal presente procedimento, al 19,3 % durante il periodo dell'inchiesta, percentuale notevolmente inferiore). Queste importazioni provengono da numerosi paesi terzi diversi dai paesi interessati dalla presente inchiesta. La Turchia era il principale paese in termini di volume, con una quota di mercato del 3,6 % nel 1995. Tuttavia le statistiche Eurostat indicano che tra il 1992 e il 1995 le importazioni originarie della Turchia sono scese e sono state realizzate a prezzi notevolmente superiori a quelli applicati dai paesi interessati dalla presente inchiesta. Alcuni paesi, la Romania, la Slovacchia e l'Estonia, praticavano prezzi simili a quelli dei paesi interessati. Tuttavia la loro quota di mercato combinata del 2,8 % nel 1995 è appena superiore al 10 % della quota combinata dei paesi interessati dalla presente inchiesta.
- (101) Da quanto esposto nei paragrafi precedenti emerge che le importazioni originarie dei paesi non

soggetti al procedimento che avevano applicato prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria possono anch'esse aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tuttavia, la Commissione ritiene che il nesso tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia sufficientemente chiaro e diretto per concludere che il pregiudizio derivante da altre fonti, che avevano soltanto una quota di mercato ridotta, non è stato erroneamente attribuito alle importazioni oggetto di dumping. A tal fine, è stato dimostrato che esiste una coincidenza per quanto riguarda i tempi tra gli effetti dei prezzi bassi e l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

b) Aumento dei prezzi del cotone grezzo

- (102) Il prezzo del cotone grezzo sul mercato mondiale, calcolato con l'indice dell'Osservatorio del cotone (Cotton Outlook A), convertito in ECU da dollari USA, è aumentato del 48 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, i prezzi sul mercato comunitario del prodotto oggetto del procedimento subivano una forte pressione al ribasso a causa della sottoquotazione dei prezzi provocata dalle importazioni oggetto di dumping. In questo periodo i produttori del campione non hanno potuto applicare gli aumenti dei prezzi che sarebbero stati necessari. Come evidenziato al considerando 86, i prezzi dei prodotti di riferimento, in termini reali, sono mediamente diminuiti.

- (103) La Commissione ha concluso che l'aumento dei prezzi della materia prima ha provocato pregiudizio. Tuttavia, l'entità del pregiudizio dipende dalla capacità dei produttori di trasferire in tutto o in parte l'aumento dei costi e, in questo caso, si può ragionevolmente concludere che le importazioni oggetto di dumping costituiscono la ragione principale che ha impedito il trasferimento dei costi.

c) Andamento del consumo e della domanda a livello comunitario

- (104) Alcuni esportatori hanno affermato che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria poteva essere giustificato dal calo costante del consumo totale del prodotto in questione, che tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta è diminuito del 7 %.
- (105) Il calo del consumo tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta ha evidentemente contribuito alla situazione dell'industria comunitaria. Tuttavia, non tutti gli operatori sono stati danneggiati nello stesso modo. In questo periodo il volume totale delle vendite dei produttori comunitari è sceso di una percentuale del 50 % superiore al calo totale del consumo. Mentre le vendite dell'industria comunitaria sono rimaste relativamente stabili, beneficiando della chiusura di alcuni produttori della Comunità, le

importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati sono aumentate del 48 %. Le importazioni originarie di altri paesi terzi sono scese del 14 %. Dato che le vendite complessive dei produttori comunitari sono diminuite in misura superiore del 50 % al calo dei consumi e che le vendite delle altre importazioni sono diminuite, è possibile concludere che le importazioni oggetto di dumping, la cui espansione era dovuta alla costante sottoquotazione dei prezzi, hanno guadagnato almeno un terzo dei volumi di vendita persi dai produttori comunitari. Questa situazione costituisce chiaramente una causa di grave pregiudizio non attribuibile al calo dei consumi.

- (106) Inoltre, anche se il calo dei consumi ha contribuito in parte alla situazione dell'industria comunitaria, segnatamente perché ha potenziato la posizione dei grandi acquirenti nelle contrattazioni sui prezzi con i produttori comunitari, questa posizione più forte era sostanzialmente provocata dalla presenza di importazioni oggetto di dumping, vendute a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

d) Concorrenza da parte di produttori non denunzianti nella Comunità

- (107) L'industria comunitaria rappresenta soltanto una parte della produzione comunitaria totale. Occorre quindi esaminare se la concorrenza degli altri produttori all'interno della Comunità abbia influito sulla situazione dell'industria comunitaria. Gli altri produttori di biancheria da letto comprendono tra l'altro numerose imprese di trasformazione, ossia produttori che fabbricano biancheria da letto a partire da panno grezzo tessuto altrove, mentre l'industria comunitaria comprende principalmente produttori integrati che tessono la maggior parte se non tutta la loro produzione di panno grezzo. Come accertato provvisoriamente nel quadro di un procedimento distinto concernente le importazioni di panno grezzo dall'India, dal Pakistan, dall'Egitto, dalla Cina, dall'Indonesia e dalla Turchia, ingenti forniture del prodotto sono state importate nella Comunità a prezzi di dumping. Questi produttori hanno quindi beneficiato di un vantaggio sleale rispetto all'industria comunitaria nel quadro del presente procedimento. Di conseguenza non è possibile escludere che la distorsione della concorrenza in questo senso abbia contribuito alla situazione dell'industria comunitaria.

- (108) È necessario comunque sottolineare che la produzione e la quota di mercato dei produttori non denunzianti sono scese tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. In effetti, il calo della produzione nella Comunità è stato causato dalla riduzione dei non denunzianti piuttosto che dei denunzianti. Visto che le importazioni in oggetto sono aumentate durante il periodo in questione, la Commissione ha deciso che la concorrenza da parte dei non

denunzianti non modificava le conclusioni secondo le quali le importazioni in oggetto avevano provocato il pregiudizio accertato.

4. Conclusioni sulla causalità

- (109) Come dimostrato nei punti precedenti, esiste un nesso causale diretto tra l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e il conseguente effetto sui prezzi e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Il nesso diretto in questo caso è dimostrato dall'esistenza di una sottoquotazione consistente, che ha provocato il notevole aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal 16,9 % nel 1992 al 25,1 % durante il periodo dell'inchiesta e l'impatto negativo sui volumi e sui prezzi di vendita dei produttori comunitari. In termini di volume la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 62,2 % nel 1992 al 55,6 % durante il periodo dell'inchiesta. Questo calo non è stato registrato a livello dei singoli produttori dell'industria comunitaria, che hanno beneficiato della chiusura di altri produttori comunitari e hanno potuto mantenere un volume di vendita relativamente stabile. Tuttavia è evidente l'impatto dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping sui produttori del campione, molti dei quali sono PMI, la cui redditività è scesa dal 3,6 all'1,6 %. A questo proposito, la Commissione sottolinea che questa situazione può provocare difficoltà particolarmente gravi per le PMI, a causa della scarsità di risorse e della reticenza delle banche a finanziare le perdite.
- (110) L'impatto delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo va considerato a due livelli. Anzitutto, esse hanno provocato la chiusura di un gran numero di società provocando una perdita considerevole di posti di lavoro. Si tratta di un'evoluzione costante che probabilmente non si arresterà se le pratiche di dumping non saranno eliminate. In secondo luogo, i produttori ancora in attività sono costretti ad affrontare il pregiudizio su due fronti: per quanto riguarda i prodotti di valore inferiore, il pregiudizio è notevole in quanto questi produttori sono stati gradualmente allontanati dai segmenti di mercato corrispondenti. I produttori di merci di valore più elevato si trovano in una situazione notevolmente migliore, anche se le importazioni oggetto di dumping attualmente si stanno indirizzando progressivamente verso questo segmento, con il conseguente calo della redditività.

In tale contesto è necessario sottolineare che i principali produttori dell'industria comunitaria dispongono di una capacità di produzione che non può essere utilizzata ad un livello adeguato basandosi esclusivamente sulle merci di valore elevato. L'utilizzo della capacità può essere mantenuto esclusivamente con la produzione di prodotti di massa di valore inferiore, il cui mercato è attualmente dominato dalle merci importate.

- (111) L'analisi degli effetti di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria comunitaria ha confermato quindi l'esistenza di un nesso causale diretto. Le importazioni originarie di alcuni paesi non interessati dal procedimento, gli aumenti dei prezzi delle materie prime, la contrazione della domanda e la concorrenza da parte dei produttori di biancheria da letto non denunzianti, hanno avuto o possono avere avuto un effetto negativo sull'industria comunitaria. Tuttavia, l'effetto combinato di questi fattori non annulla il nesso causale diretto accertato, poiché è ragionevole concludere che l'industria comunitaria, in assenza delle importazioni oggetto di dumping, avrebbe potuto far fronte ai fattori succitati senza subire grave pregiudizio. È stato quindi stabilito che le importazioni oggetto di dumping hanno provocato un pregiudizio grave all'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

- (112) Sulla base delle prove presentate, la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni relative al dumping e al pregiudizio, esistessero motivi convincenti per concludere che non era nell'interesse della Comunità istituire misure nel caso in questione. A tal fine, e ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l'impatto di eventuali misure per quanto riguarda tutte le parti interessate ai fini del procedimento e le conseguenze qualora non fosse adottata nessuna misura provvisoria. Ai fini della valutazione dell'interesse della Comunità è stata considerata con particolare attenzione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato comunitario.
- (113) Per raccogliere i dati necessari ai fini dell'analisi ed integrare le informazioni ricevute durante l'inchiesta dai produttori e dagli esportatori comunitari, la Commissione si è messa in contatto con le organizzazioni che rappresentano gli importatori e i consumatori e ha inviato questionari a 28 grandi acquirenti di biancheria da letto tra cui grossisti, dettaglianti e ditte di vendita per corrispondenza per tener conto dei loro interessi economici. La Commissione ha inoltre risposto ad altre organizzazioni che si erano manifestate e le ha invitate a presentare osservazioni.

2. Interesse dell'industria comunitaria

a) Natura e vitalità dell'industria comunitaria

- (114) Le 35 società che costituiscono l'industria comunitaria comprendono ditte di varie dimensioni. La produzione passa da 5 tonnellate di biancheria da

letto all'anno ad oltre 6 000. Per alcune società, la biancheria da letto è un'attività secondaria o accessoria, per altre essa rappresenta la totalità o quasi della produzione. Numerose aziende sono società a conduzione familiare e alcune sono state fondate all'inizio del secolo o nel secolo scorso; altre sono collegate con partecipazioni azionarie. È stato osservato che numerose società del campione dell'industria comunitaria hanno investito in macchinari moderni, sono state consolidate attraverso fusioni e associazioni o sono state ristrutturate per mantenere la viabilità. Un'altra prova della vitalità dei produttori comunitari è fornita dalle prestazioni delle esportazioni del prodotto in questione, che, come indicato al considerando 81, è aumentata del 50 % durante il periodo in esame.

b) Possibili effetti delle misure

- (115) I contingenti di base a livello comunitario ai quali sono soggette le importazioni del prodotto in questione originarie dell'India e del Pakistan sono aumentati in misura considerevole durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, i livelli di lavoro, ossia i livelli di contingenti di base adeguati per tener conto dei riporti da altre categorie o anni, come previsto negli accordi bilaterali, sono stati sempre comunque utilizzati per almeno il 98 %. Il fatto che i livelli di lavoro siano stati notevolmente superiori ai livelli dei contingenti di base indica che gli esportatori hanno trasferito al prodotto in questione l'assegnazione di contingenti da altre categorie o anni. Le esportazioni originarie di questi paesi sono state quindi inferiori al volume che avrebbero raggiunto in assenza di controlli sui contingenti. Gli esportatori devono quindi rispettare dei limiti quantitativi. In questo contesto, l'imposizione di dazi pari all'importo proposto avrebbe probabilmente un effetto limitato sui quantitativi esportati. Dato che i livelli di lavoro sono già superiori del 15 % ai livelli di base dei contingenti, appare poco probabile che le misure proposte riducano le esportazioni al di sotto dei livelli di base.
- (116) Per le importazioni originarie dell'Egitto, non soggette a limitazioni, non valgono le argomentazioni del punto precedente. Tuttavia, in assenza di limitazioni, le importazioni sono aumentate in maniera esponenziale, di circa il 300 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. Anche se è improbabile che in assenza di misure sia mantenuto a lungo questo tasso di crescita, visto in particolare il calo del consumo comunitario, il tasso annuo di crescita durante il periodo dell'inchiesta era comunque superiore al 25 %. In tali circostanze, anche nell'ipotesi che le misure abbiano l'effetto di ridurre o addirittura eliminare l'aumento delle esportazioni, i dazi proposti non sarebbero probabilmente sufficienti per ridurre i quantitativi esportati dall'Egitto al di sotto dei livelli attuali.

- (117) Alcuni esportatori dei paesi interessati e alcuni importatori hanno sostenuto che l'istituzione di misure nell'ambito del presente procedimento non avrebbe provocato l'aumento dei quantitativi acquistati presso i produttori comunitari. L'analisi esposta corrobora il fatto che gli aumenti dei quantitativi delle vendite non sarebbero significativi. Tuttavia va sottolineato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non consiste tanto nel volume delle vendite quanto nel calo dei prezzi e della redditività. Le misure proposte, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, sono inferiori all'importo globale necessario per riportare i prezzi delle importazioni in questione ad un livello non pregiudizievole per l'industria comunitaria (cfr. considerando 130). È comunque ragionevole presumere che le misure provocheranno l'aumento dei prezzi delle merci importate all'acquirente iniziale e contribuiranno quindi al ripristino di una concorrenza leale sul mercato comunitario, alla ripresa della redditività dell'industria comunitaria e all'inversione della tendenza alla diminuzione della quota di mercato dei produttori comunitari.

c) Effetti probabili in assenza di misure

- (118) In assenza di misure è probabile che le attuali difficoltà dell'industria comunitaria si aggravino, anche perché sono previsti ulteriori aumenti dei contingenti per quanto riguarda l'India ed il Pakistan e alla luce del calo costante dei consumi. È probabile inoltre che la produzione totale del prodotto in questione nella Comunità continui a scendere e che gli impianti di produzione vengano sempre più frequentemente trasferiti al di fuori della Comunità, provocando la perdita di posti di lavoro.
- (119) Va sottolineato che le circa 6 700 persone occupate direttamente dalle società di biancheria da letto dell'industria comunitaria non riflettono correttamente l'effettiva rilevanza di questo settore per l'occupazione nella Comunità. Una stima prudente indica che altre 1 500 persone dipendono dall'industria comunitaria attraverso i subappalti nei settori della finitura e della confezione. Va inoltre notato che l'industria comunitaria rappresenta soltanto una parte della produzione totale nella Comunità. In considerazione del calo costante della produzione di biancheria da letto nella Comunità si può presumere che anche i posti di lavoro dei produttori non denunziati sarebbero minacciati in assenza di misure contro le importazioni oggetto di dumping.

3. Interessi dei fornitori di macchinari per la produzione di biancheria da letto

- (120) Numerosi fabbricanti comunitari di macchinari tessili e un'associazione di fabbricanti di questo settore hanno scritto alla Commissione manifestando la loro preoccupazione per il fatto che le

misure avrebbero ridotto la loro capacità di vendere i prodotti nei paesi esportatori interessati. La Commissione ha valutato la questione con attenzione ma ha concluso che durante la fase provvisoria queste argomentazioni non dovevano essere prese in considerazione, poiché non esisteva alcun nesso economico diretto tra questi fabbricanti di macchinari ed il prodotto in questione: i fabbricanti infatti forniscono semplicemente i macchinari per alcune parti del processo di fabbricazione.

- (121) La Commissione ha inoltre valutato gli effetti sui filatoi e sui fornitori di filati di cotone all'interno della Comunità. Durante l'inchiesta è emerso che l'industria comunitaria acquistava gran parte delle forniture di filati di cotone dai filatoi comunitari. Queste vendite verrebbero danneggiate qualora i prodotti di biancheria da letto importati occupassero nuove quote di mercato.

4. Interessi degli importatori, dei dettaglianti e di altri grandi acquirenti di biancheria da letto

a) Procedimento

- (122) Ai 14 importatori che si sono manifestati è stato inviato il questionario da essi richiesto, ma soltanto tre importatori hanno rinviato il questionario compilato. Altri importatori e diverse associazioni che rappresentano gli importatori hanno presentato osservazioni alla Commissione. Inoltre, e sulla base delle inchieste presso i produttori comunitari che avevano permesso di individuare grandi acquirenti di biancheria da letto che non si erano manifestati all'inizio dell'inchiesta, la Commissione ha inviato questionari a 28 grandi acquirenti di biancheria da letto compresi grossisti, dettaglianti e ditte di vendita per corrispondenza, per tener conto dei loro interessi economici e comprendere i probabili effetti delle misure sulla loro attività e sulle decisioni di acquisto. Tuttavia soltanto quattro società hanno risposto al questionario.

Anche i settori alberghiero e ospedaliero e le società di noleggio di biancheria sono grandi acquirenti e utilizzatori di biancheria da letto. Un'organizzazione che rappresenta questi settori si è manifestata dopo il termine fissato per l'invio delle osservazioni. La Commissione ha comunque dichiarato che avrebbe tenuto conto delle osservazioni ricevute; questa organizzazione non ha tuttavia comunicato informazioni corroborate da elementi di prova tali da permettere alla Commissione di valutare gli effetti del dazio antidumping su questi settori.

b) Argomentazioni

- (123) Gli importatori hanno sollevato due punti principali concernenti l'effetto probabile delle misure sulla loro attività. In primo luogo hanno sostenuto che non sarebbero in grado di sostituire i prodotti importati, che si situano al livello più basso dei

prezzi, con le merci prodotte nella Comunità e che avrebbero dovuto cercare fonti di approvvigionamento in altri paesi terzi. In secondo luogo essi hanno affermato che l'aumento dei costi connessi con gli eventuali dazi danneggerebbe la viabilità e l'occupazione delle loro società e di altre aziende della catena di fornitura.

Per quanto riguarda il primo punto sollevato, la Commissione ha accertato che i prodotti più economici venivano in effetti prodotti nella Comunità, sebbene in quantitativi sempre decrescenti a causa della concorrenza delle importazioni oggetto di dumping. Non esistono ragioni tecniche tali da impedire il rifornimento di questi prodotti all'interno della Comunità. Anche qualora le merci venissero acquistate da altri paesi terzi, la Commissione ritiene che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non si situi tanto a livello del volume delle vendite quanto del calo dei prezzi e della redditività.

Per quanto riguarda il secondo punto, le argomentazioni non sono state corroborate da analisi o fatti che avrebbero permesso alla Commissione di valutare gli argomenti esposti. Tuttavia soltanto pochi posti di lavoro presumibilmente a rischio sono effettivamente collegati all'attività di importazione, in quanto quasi tutti i dipendenti sono occupati nella catena di fornitura al dettaglio, in cui si trattano tanto le merci di produzione comunitaria quanto quelle importate.

5. Interesse dei consumatori

- (124) Il BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) ha presentato osservazioni per conto degli interessi dei consumatori. L'organizzazione esprimeva preoccupazioni per quanto riguarda la necessità di tener conto degli interessi dei consumatori, in particolare per evitare che gli eventuali dazi finiscano per gravare sul consumatore finale. Tuttavia, nel caso in cui il dazio venisse integralmente trasferito attraverso la catena di fornitura sul consumatore finale, un dazio antidumping del 10 % rappresenterebbe un aumento dei prezzi inferiore al 3 %. Per valutare questo impatto, è necessario tener presente che il settore deve far fronte a fluttuazioni dovute a tassi di cambio variabili o alle modifiche dei prezzi delle materie prime. In tal senso, l'impatto delle misure proposte può essere considerato minimo. Di conseguenza si può presumere che il settore possa assorbire i dazi senza ripercussioni sensibili sui consumatori. Inoltre, il numero elevato di fornitori del mercato della biancheria da letto e la concorrenza che ne deriva continueranno ad esercitare una considerevole pressione sui prezzi al consumo.

6. Mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato comunitario

- (125) Gli esportatori hanno inoltre sostenuto che esiste il rischio che le industrie denunzianti formino un cartello e che quindi le misure provochino una limitazione della concorrenza effettiva. Non esistono indicazioni di violazioni delle regole della concorrenza a livello nazionale o comunitario. Di conseguenza questa argomentazione non viene presa in considerazione.

7. Conclusioni relative agli interessi della Comunità

- (126) La Commissione ha valutato tutti i fattori descritti nei paragrafi precedenti e ha concluso che non esistono motivi validi per non imporre misure per correggere le distorsioni provocate dal dumping pregiudizievole, al fine di ripristinare una situazione concorrenziale di determinazione di prezzi equi ed evitare un ulteriore pregiudizio a danno dell'industria comunitaria.

I. DAZIO PROVVISORIO

- (127) Al fine di eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, prima della fine dell'inchiesta, è necessario adottare misure antidumping provvisorie. Queste misure dovrebbero essere in forma di dazi antidumping provvisori. Data la varietà dei prodotti esportati dai paesi in questione, la Commissione ritiene che un dazio ad valorem sia la misura più appropriata.
- (128) Per stabilire il livello del dazio provvisorio, si è tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (129) Come già accertato, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria consiste principalmente nel calo dei prezzi e in una redditività ridotta e insufficiente oppure in perdite. Di conseguenza, per eliminare il pregiudizio è necessario che l'industria possa aumentare i prezzi a livelli remunerativi senza subire il calo delle vendite. A tal fine, i prezzi delle importazioni in questione originarie dei paesi attualmente soggetti all'inchiesta vanno aumentati in misura corrispondente.
- (130) In tutti i casi ad eccezione di uno, i margini della sottoquotazione calcolati in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria erano superiori ai rispettivi margini di dumping fissati per gli esportatori del campione e, di conseguenza, ai sensi della disposizione relativa al dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, non è stato necessario fissare livelli per l'eliminazione del pregiudizio basati sulla differenza tra il prezzo all'esportazione ed il costo di produzione dei produttori comunitari, maggiorato di un margine minimo di profitto necessario per la vitalità dell'industria comunitaria.

Tuttavia, per quanto riguarda un esportatore, il margine di sottoquotazione era leggermente inferiore al rispettivo margine di dumping e quindi, per calcolare l'importo del dazio, è stato stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando i prezzi all'esportazione con la somma del costo di produzione comunitario e di un margine di profitto, valutato prudentemente al 5 % sul fatturato. Il livello di eliminazione del pregiudizio così fissato era superiore al margine di dumping. Di conseguenza, in tutti i casi, i dazi provvisori, per gli esportatori del campione, devono essere limitati ai margini di dumping.

provvisorio per le società che non hanno collaborato si basa sul margine di dumping calcolato nei confronti di queste società con il metodo di cui al considerando 51, poiché l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio superava in tutti i casi il margine di dumping stabilito.

- (132) Alla luce dei termini applicabili al presente procedimento, i dazi antidumping provvisori devono essere imposti per un periodo non superiore ai sei mesi.

J. DISPOSIZIONI FINALI

- (131) Il dazio antidumping provvisorio per le società che hanno collaborato ma che non sono state inserite nel campione è pari al margine di dumping medio del campione, ponderato sulla base del fatturato delle esportazioni nella Comunità. Questa cifra è inferiore in tutti i casi al valore del dazio necessario per eliminare il pregiudizio. Il dazio antidumping

- (133) A fini di buona amministrazione deve essere fissato un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite. Tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono inoltre provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'imposizione di dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone, di cui ai codici NC 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 31 10, 6302 31 90 e 6302 32 90, originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan.
- L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, fatto salvo il disposto dei paragrafi 3 e 4, è la seguente per i prodotti originari dei paesi sotto indicati:

Paese	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Egitto	13,5 %	8900
India	27,3 %	8900
Pakistan	8,2 %	8900

- I prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione dai produttori/esportatori elencati in allegato sono soggetti alle seguenti aliquote del dazio antidumping:

Paese	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Egitto	13,0 %	8041
India	13,6 %	8042
Pakistan	6,5 %	8043

4. I prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione dalle società sotto elencate sono soggetti alle seguenti aliquote del dazio antidumping:

Paese	Fabbricante	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
India	Anglo French Textiles	27,3 %	8044
	The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd	9,4 %	8045
	Nowrosjee Wadia & Sons Ltd	9,4 %	8045
	Madhu Industries Ltd	19,5 %	8046
	Madhu International	19,5 %	8046
	Omkar Exports	16,5 %	8047
	Prakash Cotton Mills Ltd	3,9 %	8048

Paese	Fabbricante	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Egitto	Stephanie Textile	9,1 %	8049

Paese	Fabbricante	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Pakistan	Al-Abid Silk Mills Ltd	8,2 %	8050
	Al-Abid Export (Pvt) Ltd	8,2 %	8050
	Al-Karam Textile Mills (Pvt) Ltd	2,6 %	8051
	Fatch Textile Mills Ltd	7,9 %	8052
	Mohammad Farooq Textile Mills Ltd	6,6 %	8053
	Gul Ahmed Textile Mills Ltd	0,0 %	8054
	Excel Textile Mills Ltd	0,0 %	8054

5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

6. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto salvo il disposto degli articoli 7, 9, 10 e 14 del regolamento (CE) n. 384/96, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi, se il Consiglio non adotta misure definitive prima della scadenza di tale periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

EGITTO

AMC Arab Metals Co., Cairo
Dantex Ltd, Cairo
Egyptex, Cairo
El Naggar Egyptian Co. For Furniture Elmahalla
Nile Tex, Alexandria
Wintex-Wahab International Textiles Ltd, Cairo
Zahret El Mehalla for Weaving, Mehalla El Kubra — El-Seka
El-Wosta

INDIA

A. Shashikant & Co., Mumbai (Bombay)
Ajit Impex, Mumbai (Bombay)
Akai Impex Ltd, Mumbai (Bombay)
Alps Industries Ltd, Ghaziabad
Amitara Fabrics Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
B.X. International, Mumbai (Bombay)
Badridass Gauridatt Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Brijmohan Purusottamdas, Mumbai (Bombay)
Bünt's Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Chhaganlal Kasturchand & Co., Ltd, Mumbai (Bombay)
Classic Connections, Mumbai (Bombay)
Concepts International India Pvt. Ltd, Gurgaon
Cotfab Exports, Mumbai (Bombay)
Country House, New Delhi
Deepak Traders, Mumbai (Bombay)
Dhanalakshmi Weaving Works, Cannanore
Divya Textiles, Mumbai (Bombay)
Dyna-Impex Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Elite Exports, Mumbai (Bombay)
Emperor Trading Company, Tirupur
Encore Themes, New Delhi
Govindji Trikamdas & Co., Mumbai (Bombay)
Hindustan Textiles, Cannanore
Ibats, New Delhi
Incotex, Mumbai (Bombay)
Indo Euro Textiles Pvt. Ltd, New Delhi
Indo Export Corporation, New Delhi
International Services, Chennai (Madras)
Intex Exports, Mumbai (Bombay)
Invitation Apparels Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Jindal India, Mumbai (Bombay)
Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad
K. Overseas, New Delhi
Kanodia Fabrics (International), Mumbai (Bombay)
Kaushalya Export, Ahmedabad
Kitu Bhandari Pvt. Ltd, New Delhi
Kothari Industrial Corporation Ltd, Chennai (Madras)
Lakshmi Apparels and Wovens Limited, Coimbatore
Mahalaxmi Exports, Ahmedabad
Maritex Exports, Mumbai (Bombay)
Marwaha Exports, New Delhi
Minar Exports, Mumbai (Bombay)
Mridul Enterprises, New Delhi

Niaz International, Farrukhabad
P.J. Exports, Mumbai (Bombay)
Patodia Syntex Ltd, Mumbai (Bombay)
Pattex Exports, Mumbai (Bombay)
Prem Textiles, Indore
Punch Exporters, Mumbai (Bombay)
Raghuvir Exim Ltd, Ahmedabad
Rajka Designs Pvt. Ltd, Ahmedabad
Sanna Inttex, Mumbai (Bombay)
Santex Exports, Mumbai (Bombay)
Shetty Garments Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Shivani Exports, Mumbai (Bombay)
Shorewala Exim Int'l, New Delhi
Shrijee Enterprises, Mumbai (Bombay)
Shruti Designs Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Sohanlal Balkrishna Export, Mumbai (Bombay)
Southern Sales & Services, Bangalore
Standard Industries Ltd, Mumbai (Bombay)
Starline Exports, Mumbai (Bombay)
Sumangalam Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Sunil Impex, Mumbai (Bombay)
Sunil Silk Mills, Mumbai (Bombay)
Sunny Made Ups, Mumbai (Bombay)
Suresh & Co., Mumbai (Bombay)
Surya International, Panipat
Syndicate Impex, Ahmedabad
Syntex Corporation Ltd, Mumbai (Bombay)
Tata Exports Limited, Mumbai (Bombay)
Texcellence Overseas, Mumbai (Bombay)
The Hindoostan Spg. & Wvg. Mills Ltd, Mumbai (Bombay)
The Ruby Mills Limited, Mumbai (Bombay)
Trend Setters, Mumbai (Bombay)
Trend Setters K.F.T.Z., Mumbai (Bombay)
Vepar Private Limited, Ahmedabad
Vigneshwara Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Wooltop Weaves, Chennai (Madras)

PAKISTAN

Adamjees Impex International, Karachi
Afroze Textile Industries (Private) Ltd, Karachi
Amer Fabrics Limited, Lahore
Anjum Textile Mills (Private) Ltd, Faisalabad
Arzoo International (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Arzoo Textile Mills Ltd, Faisalabad
Asco International (Pvt.) Ltd, Karachi
Aziz Sons, Karachi
B.I.L. Exporters, Karachi
Be Be Jan Pakistan (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Bela Textiles Limited, Karachi
Dyer Textile & Printing Mills (Pvt.) Ltd, Karachi
Eksons Sales Organisation, Karachi
Elahi Enterprises Ltd, Lahore
Elasta Amtex Industries (Pvt.) Ltd, Karachi
Fairdeal Textiles (Pvt.) Ltd, Karachi

Faisal Industries, Karachi
Fashion Knit Industries, Karachi
Gohar Enterprises, Faisalabad
Gohar International (Pvt.) Ltd, Faisalabad
H.A. Industries (Private) Ltd, Faisalabad
Home Furnishings Ltd, Karachi
Kam International, Karachi
Kausar Textile Industries (Pty) Ltd, Faisalabad
Kohinoor Textile Mills Ltd, Rawalpindi
Latif Int'l (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Liberty Mills Limited, Karachi
Linex International (Pvt.) Ltd, Karachi
Lotus Textile Industries Limited, Karachi
Lucky Impex, Karachi
Lucky Tex, Karachi
Lucky Textile Mills, Karachi
M F.M.Y. Industries Ltd, Karachi
M.R. Export (Private) Ltd, Lahore
Mukaty Corporation, Karachi

Nadia Textile International (Pvt.) Ltd, Lahore
Nakshbandi Industries Limited, Karachi
Nash Textiles, Karachi
Nina Industries Ltd, Karachi
Nishat Mills Limited, Karachi
Nishitex Enterprises, Karachi
Nu-tex (Pvt.) Ltd, Karachi
Parsons Industries (Pvt.) Ltd, Karachi
S.P.R.L. Rehman Brothers, Lahore
Sas Texexport (Pvt.) Ltd, Karachi
Shabbir Associates, Karachi
Sharif Textile Industries (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Sitara Textile Industries (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Syncotex Sa Agencies, Karachi
The Crescent Textile Mills Limited, Faisalabad
Today's Sportswear Inc., Karachi
Towellers Limited, Karachi
Unibro Industries Limited, Karachi
Union Exports (Pvt.) Ltd, Karachi
ZN Textiles (Pvt.) Ltd, Faisalabad

REGOLAMENTO (CE) N. 1070/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	+	2,327	0402 21 99 9600	+	131,29
0401 10 90 9000	+	2,327	0402 21 99 9700	+	137,24
0401 20 11 9100	+	2,327	0402 21 99 9900	+	143,96
0401 20 11 9500	+	3,597	0402 29 15 9200	+	0,6300
0401 20 19 9100	+	2,327	0402 29 15 9300	+	0,9530
0401 20 19 9500	+	3,597	0402 29 15 9500	+	1,0040
0401 20 91 9100	+	4,790	0402 29 15 9900	+	1,0802
0401 20 91 9500	+	5,581	0402 29 19 9200	+	0,6300
0401 20 99 9100	+	4,790	0402 29 19 9300	+	0,9530
0401 20 99 9500	+	5,581	0402 29 19 9500	+	1,0040
0401 30 11 9100	+	7,161	0402 29 19 9900	+	1,0802
0401 30 11 9400	+	11,05	0402 29 91 9100	+	1,0878
0401 30 11 9700	+	16,60	0402 29 91 9500	+	1,1851
0401 30 19 9100	+	7,161	0402 29 99 9100	+	1,0878
0401 30 19 9400	+	11,05	0402 29 99 9500	+	1,1851
0401 30 19 9700	+	16,60	0402 91 11 9110	+	2,327
0401 30 31 9100	+	28,24	0402 91 11 9120	+	4,790
0401 30 31 9400	+	44,10	0402 91 11 9310	+	14,00
0401 30 31 9700	+	48,63	0402 91 11 9350	+	17,15
0401 30 39 9100	+	28,24	0402 91 11 9370	+	20,85
0401 30 39 9400	+	44,10	0402 91 19 9110	+	2,327
0401 30 39 9700	+	48,63	0402 91 19 9120	+	4,790
0401 30 91 9100	+	55,43	0402 91 19 9310	+	14,00
0401 30 91 9400	+	81,46	0402 91 19 9350	+	17,15
0401 30 91 9700	+	95,06	0402 91 19 9370	+	20,85
0401 30 99 9100	+	55,43	0402 91 31 9100	+	9,464
0401 30 99 9400	+	81,46	0402 91 31 9300	+	24,65
0401 30 99 9700	+	95,06	0402 91 39 9100	+	9,464
0402 10 11 9000	+	63,00	0402 91 39 9300	+	24,65
0402 10 19 9000	+	63,00	0402 91 51 9000	+	11,05
0402 10 91 9000	+	0,6300	0402 91 59 9000	+	11,05
0402 10 99 9000	+	0,6300	0402 91 91 9000	+	55,43
0402 21 11 9200	+	63,00	0402 91 99 9000	+	55,43
0402 21 11 9300	+	95,30	0402 99 11 9110	+	0,0233
0402 21 11 9500	+	100,40	0402 99 11 9130	+	0,0480
0402 21 11 9900	+	108,00	0402 99 11 9150	+	0,1336
0402 21 17 9000	+	63,00	0402 99 11 9310	+	16,14
0402 21 19 9300	+	95,30	0402 99 11 9330	+	19,37
0402 21 19 9500	+	100,40	0402 99 11 9350	+	25,75
0402 21 19 9900	+	108,00	0402 99 19 9110	+	0,0233
0402 21 91 9100	+	108,78	0402 99 19 9130	+	0,0480
0402 21 91 9200	+	109,53	0402 99 19 9150	+	0,1336
0402 21 91 9300	+	110,88	0402 99 19 9310	+	16,14
0402 21 91 9400	+	118,51	0402 99 19 9330	+	19,37
0402 21 91 9500	+	121,15	0402 99 19 9350	+	25,75
0402 21 91 9600	+	131,29	0402 99 31 9110	+	0,1026
0402 21 91 9700	+	137,24	0402 99 31 9150	+	26,81
0402 21 91 9900	+	143,96	0402 99 31 9300	+	0,2824
0402 21 99 9100	+	108,78	0402 99 31 9500	+	0,4863
0402 21 99 9200	+	109,53	0402 99 39 9110	+	0,1026
0402 21 99 9300	+	110,88	0402 99 39 9150	+	26,81
0402 21 99 9400	+	118,51	0402 99 39 9300	+	0,2824
0402 21 99 9500	+	121,15			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,4863	0404 90 29 9160	+	136,02
0402 99 91 9000	+	0,5543	0404 90 29 9180	+	142,66
0402 99 99 9000	+	0,5543	0404 90 81 9100	+	0,6194
0403 10 11 9400	+	2,327	0404 90 81 9910	+	0,0233
0403 10 11 9800	+	3,597	0404 90 81 9950	+	16,00
0403 10 13 9800	+	4,790	0404 90 83 9110	+	0,6194
0403 10 19 9800	+	7,161	0404 90 83 9130	+	0,9445
0403 10 31 9400	+	0,0233	0404 90 83 9150	+	0,9950
0403 10 31 9800	+	0,0360	0404 90 83 9170	+	1,0703
0403 10 33 9800	+	0,0480	0404 90 83 9911	+	0,0233
0403 10 39 9800	+	0,0716	0404 90 83 9913	+	0,0480
0403 90 11 9000	+	61,94	0404 90 83 9915	+	0,0716
0403 90 13 9200	+	61,94	0404 90 83 9917	+	0,1105
0403 90 13 9300	+	94,45	0404 90 83 9919	+	0,1660
0403 90 13 9500	+	99,50	0404 90 83 9931	+	16,00
0403 90 13 9900	+	107,03	0404 90 83 9933	+	19,20
0403 90 19 9000	+	107,83	0404 90 83 9935	+	25,52
0403 90 31 9000	+	0,6194	0404 90 83 9937	+	26,55
0403 90 33 9200	+	0,6194	0404 90 89 9130	+	1,0783
0403 90 33 9300	+	0,9445	0404 90 89 9150	+	1,1746
0403 90 33 9500	+	0,9950	0404 90 89 9930	+	0,3390
0403 90 33 9900	+	1,0703	0404 90 89 9950	+	0,4863
0403 90 39 9000	+	1,0783	0404 90 89 9990	+	0,5543
0403 90 51 9100	+	2,327	0405 10 11 9500	+	185,37
0403 90 51 9300	+	3,597	0405 10 11 9700	+	190,00
0403 90 53 9000	+	4,790	0405 10 19 9500	+	185,37
0403 90 59 9110	+	7,161	0405 10 19 9700	+	190,00
0403 90 59 9140	+	11,05	0405 10 30 9100	+	185,37
0403 90 59 9170	+	16,60	0405 10 30 9300	+	190,00
0403 90 59 9310	+	28,24	0405 10 30 9500	+	185,37
0403 90 59 9340	+	44,10	0405 10 30 9700	+	190,00
0403 90 59 9370	+	48,63	0405 10 50 9100	+	185,37
0403 90 59 9510	+	55,43	0405 10 50 9300	+	190,00
0403 90 59 9540	+	81,46	0405 10 50 9500	+	185,37
0403 90 59 9570	+	95,06	0405 10 50 9700	+	190,00
0403 90 61 9100	+	0,0233	0405 10 90 9000	+	196,95
0403 90 61 9300	+	0,0360	0405 20 90 9500	+	173,78
0403 90 63 9000	+	0,0480	0405 20 90 9700	+	180,73
0403 90 69 9000	+	0,0716	0405 90 10 9000	+	240,00
0404 90 21 9100	+	61,94	0405 90 90 9000	+	190,00
0404 90 21 9910	+	2,327	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9950	+	13,87	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 23 9120	+	61,94		039	—
0404 90 23 9130	+	94,45		099	24,03
0404 90 23 9140	+	99,50		400	24,72
0404 90 23 9150	+	107,03		...	36,05
0404 90 23 9911	+	2,327	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9913	+	4,790		039	—
0404 90 23 9915	+	7,161		099	22,36
0404 90 23 9917	+	11,05		400	16,09
0404 90 23 9919	+	16,60		...	33,54
0404 90 23 9931	+	13,87		037	—
0404 90 23 9933	+	17,00		039	—
0404 90 23 9935	+	20,66		099	9,820
0404 90 23 9937	+	24,43		400	8,246
0404 90 23 9939	+	25,54		...	14,73
0404 90 29 9110	+	107,83	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 29 9115	+	108,54		039	—
0404 90 29 9120	+	109,89		099	—
0404 90 29 9130	+	117,46		400	—
0404 90 29 9135	+	120,05		...	—
0404 90 29 9150	+	130,11		...	—

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—
	039	—	0406 30 31 9710	037	—
	099	32,61		039	—
	400	35,03		099	12,55
	...	48,91		400	8,785
0406 10 20 9620	037	—		...	18,82
	039	—	0406 30 31 9730	037	—
	099	33,07		039	—
	400	38,41		099	18,41
	...	49,60		400	12,89
0406 10 20 9630	037	—		...	27,62
	039	—	0406 30 31 9910	037	—
	099	36,91		039	—
	400	43,37		099	12,55
	...	55,37		400	8,785
0406 10 20 9640	037	—		...	18,82
	039	—	0406 30 31 9930	037	—
	099	54,25		039	—
	400	50,89		099	18,41
	...	81,37		400	12,89
0406 10 20 9650	037	—		...	27,62
	039	—	0406 30 31 9950	037	—
	099	45,21		039	—
	400	26,78		099	26,79
	...	67,81		400	18,75
0406 10 20 9660	+	—		...	40,18
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9500	037	—
	039	—		039	—
	099	16,77		099	18,41
	400	14,08		400	12,89
	...	25,15		...	27,62
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9700	037	—
	039	—		039	—
	099	20,33		099	26,79
	400	17,07		400	18,75
	...	30,49		...	40,18
0406 10 20 9870	+	—	0406 30 39 9930	037	—
0406 10 20 9900	+	—		039	—
0406 20 90 9100	+	—		099	26,79
0406 20 90 9913	037	—		400	18,75
	039	—		...	40,18
	099	37,49	0406 30 39 9950	037	—
	400	33,25		039	—
	...	56,24		099	30,29
0406 20 90 9915	037	—		400	22,25
	039	—		...	45,43
	099	49,48	0406 30 90 9000	037	—
	400	44,34		039	—
	...	74,22		099	31,78
0406 20 90 9917	037	—		400	22,25
	039	—		...	47,66
	099	52,57	0406 40 50 9000	037	—
	400	47,10		039	—
	...	78,86		099	57,42
0406 20 90 9919	037	—		400	34,72
	039	—		...	86,13
	099	58,76			
	400	52,65			
	...	88,14			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9151	037	—
	039	—		039	—
	099	58,96		099	38,10
	400	34,72		400	22,64
	...	88,44		...	57,15
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 33 9919	037	—
	039	—		039	—
	099	63,33		099	36,17
	400	68,40		400	21,40
	...	94,99		...	54,25
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	65,44		099	38,10
	400	72,00		400	21,06
	...	98,16		...	57,15
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 35 9190	037	30,47
	039	—		039	30,47
	099	65,44		099	64,63
	400	68,40		400	79,25
	...	98,16		...	96,94
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	64,87		099	57,56
	400	46,87		400	42,31
	...	97,30		...	86,34
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	48,04		099	63,33
	400	19,55		400	72,00
	...	72,06		...	94,99
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	42,75
	039	—		039	42,75
	099	48,65		099	69,28
	400	22,27		400	60,28
	...	72,97		...	103,92
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	39,07
	039	—		039	39,07
	099	44,05		099	67,25
	400	19,55		400	70,62
	...	66,08		...	100,88
0406 90 31 9119	037	—	0406 90 63 9900	037	31,07
	039	—		039	31,07
	099	36,17		099	51,51
	400	24,22		400	54,09
	...	54,25		...	77,27
0406 90 31 9151	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	38,10	0406 90 73 9900	039	—
	400	22,64		099	51,51
	...	57,15		400	54,09
0406 90 33 9119	037	—		...	77,27
	039	—		037	—
	099	36,17		039	—
	400	24,22		099	48,53
	...	54,25		400	51,72
				...	72,79

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 75 9900	037	—	0406 90 85 9995	037	—	
	039	—		039	—	
	099	54,70		099	54,70	
	400	23,44		400	22,27	
	...	82,05		...	82,05	
0406 90 76 9100	037	—	0406 90 85 9999	+	—	
	039	—		0406 90 86 9100	+	—
	099	38,73		0406 90 86 9200	037	—
	400	19,09		039	—	
	...	58,10		099	39,13	
0406 90 76 9300	037	—	0406 90 86 9300	400	29,10	
	039	—		...	58,69	
	099	45,89		037	—	
	400	21,18		039	—	
	...	68,84		099	40,50	
0406 90 76 9500	037	—	0406 90 86 9400	400	31,89	
	039	—		...	60,75	
	099	50,79		037	—	
	400	24,44		039	—	
	...	76,19		099	45,50	
0406 90 78 9100	037	—	0406 90 86 9900	400	36,08	
	039	—		...	68,25	
	099	43,06		037	—	
	400	19,09		039	—	
	...	64,59		099	57,63	
0406 90 78 9300	037	—	0406 90 87 9100	400	42,36	
	039	—		...	86,45	
	099	52,73		+	—	
	400	21,18		0406 90 87 9200	037	—
	...	79,09		039	—	
0406 90 78 9500	037	—	0406 90 87 9300	099	32,61	
	039	—		400	26,91	
	099	52,73		...	48,91	
	400	24,44		037	—	
	...	79,09		039	—	
0406 90 79 9900	037	—	0406 90 87 9400	099	37,20	
	039	—		400	29,49	
	099	39,88		...	55,80	
	400	20,24		037	—	
	...	59,82		039	—	
0406 90 81 9900	037	—	0406 90 87 9951	099	40,35	
	039	—		400	33,38	
	099	47,73		...	60,53	
	400	42,31		037	—	
	...	71,59		039	—	
0406 90 85 9910	037	30,47	0406 90 87 9971	099	55,52	
	039	30,47		400	69,82	
	099	62,39		...	83,29	
	400	79,25		037	—	
	...	93,58		039	—	
0406 90 85 9991	037	—		099	55,36	
	039	—		400	36,22	
	099	57,56		...	83,04	
	400	42,31				
	...	86,34				

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9972	099	21,09	2309 10 19 9100	+	—
	400	14,39	2309 10 19 9200	+	—
	...	31,64	2309 10 19 9300	+	—
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9400	+	—
	039	—	2309 10 19 9500	+	—
	099	49,56	2309 10 19 9600	+	—
	400	25,35	2309 10 19 9700	+	—
	...	74,34	2309 10 19 9800	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 70 9010	+	—
	039	—	2309 10 70 9100	+	14,58
	099	55,36	2309 10 70 9200	+	19,44
	400	25,35	2309 10 70 9300	+	24,30
	...	83,04	2309 10 70 9500	+	29,16
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9600	+	34,02
	039	—	2309 10 70 9700	+	38,88
	099	48,04	2309 10 70 9800	+	42,77
	400	25,35	2309 90 35 9010	+	—
	...	72,06	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 35 9200	+	—
0406 90 88 9105	037	—	2309 90 35 9300	+	—
	039	—	2309 90 35 9400	+	—
	099	55,22	2309 90 35 9500	+	—
	400	31,89	2309 90 35 9700	+	—
	...	82,83	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9100	+	—
	039	—	2309 90 39 9200	+	—
	099	33,52	2309 90 39 9300	+	—
	400	31,89	2309 90 39 9400	+	—
	...	50,28	2309 90 39 9500	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9600	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9100	+	14,58
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9200	+	19,44
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9300	+	24,30
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9500	+	29,16
			2309 90 70 9600	+	34,02
			2309 90 70 9700	+	38,88
			2309 90 70 9800	+	42,77

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6).

Tuttavia, il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da «».

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1071/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1629/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1629/96 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 9 al 12 giugno 1997, è fissata una restituzione massima pari a 315 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1629/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1072/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1630/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1630/96 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 9 giugno al 12 giugno 1997, è fissata una restituzione massima pari a 293 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1630/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1073/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1631/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1631/96 della Commissione ⁽²⁾, ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 9 giugno al 12 giugno 1997 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 1631/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1074/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 530/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 530/97 della Commissione ⁽²⁾, ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 9 al 12 giugno 1997 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi di cui al codice NC 1 006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 530/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1075/97 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 1997
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1997, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 77	052	82,4
	999	82,4
0805 30 30	388	78,0
	528	73,9
	999	76,0
	388	88,0
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	400	87,3
	404	112,5
	508	83,1
	512	66,4
	524	72,9
	528	73,5
	804	98,4
	999	85,3
	400	278,4
	999	278,4
	052	193,5
0809 10 20	064	213,6
	400	220,3
	999	209,1
	052	193,5
0809 20 49	064	213,6
	400	220,3
	999	209,1
	052	193,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1076/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura sono soddisfatte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il rilascio dei titoli richiesti per taluni prodotti comporterebbe il superamento dei quantitativi massimi che possono essere esportati col beneficio di restituzioni nel relativo periodo di dodici mesi; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per tali prodotti e rilasciare i titoli per i quali le domande sono pendenti solo per alcuni di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione dei prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0406 e di quelli menzionati in allegato è sospeso per il periodo dal 13 al 23 giugno 1997.
2. È dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato, presentate dal 6 al 10 giugno 1997, tuttora pendenti e i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a partire dal 13 giugno 1997.
3. Non è dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato, presentate l'11 giugno 1997 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 18 giugno 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto
0401 10 10 9000	0402 21 99 9700	0402 99 39 9300	0404 90 23 9917
0401 10 90 9000	0402 21 99 9900	0402 99 39 9500	0404 90 23 9919
0401 20 11 9100	0402 29 15 9200	0402 99 91 9000	0404 90 23 9931
0401 20 11 9500	0402 29 15 9300	0402 99 99 9000	0404 90 23 9933
0401 20 19 9100	0402 29 15 9500	0403 10 11 9400	0404 90 23 9935
0401 20 19 9500	0402 29 15 9900	0403 10 11 9800	0404 90 23 9937
0401 20 91 9100	0402 29 19 9200	0403 10 13 9800	0404 90 23 9939
0401 20 91 9500	0402 29 19 9300	0403 10 19 9800	0404 90 29 9110
0401 20 99 9100	0402 29 19 9500	0403 10 31 9400	0404 90 29 9115
0401 20 99 9500	0402 29 19 9900	0403 10 31 9800	0404 90 29 9120
0401 30 11 9100	0402 29 91 9100	0403 10 33 9800	0404 90 29 9130
0401 30 11 9400	0402 29 91 9500	0403 10 39 9800	0404 90 29 9135
0401 30 11 9700	0402 29 99 9100	0403 90 11 9000	0404 90 29 9150
0401 30 19 9100	0402 29 99 9500	0403 90 13 9200	0404 90 29 9160
0401 30 19 9400	0402 91 11 9110	0403 90 13 9300	0404 90 29 9180
0401 30 19 9700	0402 91 11 9120	0403 90 13 9500	0404 90 81 9100
0401 30 31 9100	0402 91 11 9310	0403 90 13 9900	0404 90 81 9910
0401 30 31 9400	0402 91 11 9350	0403 90 19 9000	0404 90 81 9950
0401 30 31 9700	0402 91 11 9370	0403 90 31 9000	0404 90 83 9110
0401 30 39 9100	0402 91 19 9110	0403 90 33 9200	0404 90 83 9130
0401 30 39 9400	0402 91 19 9120	0403 90 33 9300	0404 90 83 9150
0401 30 39 9700	0402 91 19 9310	0403 90 33 9500	0404 90 83 9170
0401 30 91 9100	0402 91 19 9350	0403 90 33 9900	0404 90 83 9911
0401 30 91 9400	0402 91 19 9370	0403 90 39 9000	0404 90 83 9913
0401 30 91 9700	0402 91 31 9100	0403 90 51 9100	0404 90 83 9915
0401 30 99 9100	0402 91 31 9300	0403 90 51 9300	0404 90 83 9917
0401 30 99 9400	0402 91 39 9100	0403 90 53 9000	0404 90 83 9919
0401 30 99 9700	0402 91 39 9300	0403 90 59 9110	0404 90 83 9931
0402 21 11 9200	0402 91 51 9000	0403 90 59 9140	0404 90 83 9933
0402 21 11 9300	0402 91 59 9000	0403 90 59 9170	0404 90 83 9935
0402 21 11 9500	0402 91 91 9000	0403 90 59 9310	0404 90 83 9937
0402 21 11 9900	0402 91 99 9000	0403 90 59 9340	0404 90 89 9130
0402 21 17 9000	0402 99 11 9110	0403 90 59 9370	0404 90 89 9150
0402 21 19 9300	0402 99 11 9130	0403 90 59 9510	0404 90 89 9930
0402 21 19 9500	0402 99 11 9150	0403 90 59 9540	0404 90 89 9950
0402 21 19 9900	0402 99 11 9310	0403 90 59 9570	0404 90 89 9990
0402 21 91 9100	0402 99 11 9330	0403 90 61 9100	2309 10 70 9100
0402 21 91 9200	0402 99 11 9350	0403 90 61 9300	2309 10 70 9200
0402 21 91 9300	0402 99 19 9110	0403 90 63 9000	2309 10 70 9300
0402 21 91 9400	0402 99 19 9130	0403 90 69 9000	2309 10 70 9500
0402 21 91 9500	0402 99 19 9150	0404 90 21 9100	2309 10 70 9600
0402 21 91 9600	0402 99 19 9310	0404 90 21 9910	2309 10 70 9700
0402 21 91 9700	0402 99 19 9330	0404 90 21 9950	2309 10 70 9800
0402 21 91 9900	0402 99 19 9350	0404 90 23 9120	2309 90 70 9100
0402 21 99 9100	0402 99 31 9110	0404 90 23 9130	2309 90 70 9200
0402 21 99 9200	0402 99 31 9150	0404 90 23 9140	2309 90 70 9300
0402 21 99 9300	0402 99 31 9300	0404 90 23 9150	2309 90 70 9500
0402 21 99 9400	0402 99 31 9500	0404 90 23 9911	2309 90 70 9600
0402 21 99 9500	0402 99 39 9110	0404 90 23 9913	2309 90 70 9700
0402 21 99 9600	0402 99 39 9150	0404 90 23 9915	2309 90 70 9800

REGOLAMENTO (CE) N. 1077/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****che abroga il regolamento (CE) n. 978/97 recante fissazione di tasse
all'esportazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CE) n. 978/97 della Commissione⁽³⁾, ha fissato una tassa all'esportazione per il frumento tenero, le farine di frumento tenero e di spelta, le farine di frumento segalato, le semole e i semolini di frumento tenero e di spelta, così come di frumento duro, le farine di frumento duro e di semole e semolini di frumento duro;

considerando che non sussistono più le condizioni di mercato che avevano indotto ad istituire delle tasse all'e-

sportazione per questi prodotti; che è pertanto necessario abrogare le tasse relative a tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 978/97 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 31. 5. 1997, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 1078/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 15 000 tonnellate di granturco verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97⁽⁶⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applica-

bile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU / t)			(ECU / t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60	—	—	1101 00 11 9000	—	—
0712 90 19	—	—	1101 00 15 9100	—	—
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 15 9130	—	—
1001 10 00 9400	—	—	1101 00 15 9150	—	—
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9170	—	—
1001 90 99 9000	—	—	1101 00 15 9180	—	—
1002 00 00 9000	—	—	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	—	—	1102 10 00 9500	01	30,00
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9200	—	— ⁽²⁾
1005 90 00 9000	03	25,00 ⁽³⁾	1103 11 10 9400	—	— ⁽²⁾
1007 00 90 9000	02	—	1103 11 10 9900	—	—
1008 20 00 9000	—	—	1103 11 90 9200	—	— ⁽²⁾
			1103 11 90 9800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Slovenia

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

(3) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 15 000 tonnellate di granturco a destinazione della Slovenia.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1079/97 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 1997
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1997, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
0709 90 60	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	- 25,00	- 25,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9130	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9150	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9170	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9180	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9700	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1997

che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 93/38/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono da considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della menzionata direttiva

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/367/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 40, paragrafi da 5 a 8,

vista la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido non sia considerato una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva e che gli enti

non siano considerati fruitori di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) per sfruttare una o più di tali attività, a condizione che siano soddisfatte le condizioni specificate nei paragrafi 1 e 3 di detto articolo, tenuto conto delle pertinenti disposizioni nazionali concernenti dette attività, e che, in conformità del paragrafo 2 del medesimo articolo, lo Stato membro che inoltra una tale richiesta controlli che ciascun ente osservi i principi della non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti e comunichi alla Commissione le informazioni relative alla concessione di tali appalti;

considerando che deve ritenersi che gli Stati membri che si sono conformati alle disposizioni della direttiva 94/22/CE soddisfano le condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 93/38/CEE;

considerando che, con lettera del 3 febbraio 1997, la Rappresentanza permanente del Regno Unito presso le Comunità europee ha chiesto alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio e gas naturale non sia considerato come una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 93/38/CEE e che gli enti che esercitano tale attività non siano considerati fruitori nel Regno Unito di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della stessa direttiva; che tale domanda non include lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di carbone o altro combustibile solido;

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 3.

considerando che il Regno Unito si è confermato alla direttiva 94/22/CE con l'adozione dei seguenti regolamenti: Hydrocarbons Licensing Regulations del 1995, Petroleum (Production) (Seaward Areas) (Amendment) Regulations del 1995 e Petroleum (Landward Areas) Regulations del 1995;

considerando che l'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 93/38/CEE nel Regno Unito è stata esaminata all'atto dell'adozione della decisione 93/425/CEE della Commissione, del 14 luglio 1993, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati fruitori nel Regno Unito di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva⁽¹⁾;

considerando che i regolamenti «the Utilities Supply and Works Contracts Regulations 1992», adottati il 23 dicembre 1992, hanno recepito la direttiva 90/531/CEE del Consiglio⁽²⁾ nel diritto britannico; che il regolamento n. 8 contiene una serie di disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2; che tali disposizioni sono state esaminate all'atto dell'adozione della decisione 93/425/CEE e sono state ritenute atte a recepire in modo soddisfacente l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 90/531/CEE per quanto attiene agli appalti di lavori e di forniture, mentre restava da provvedere all'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2 in relazione agli appalti di servizi;

considerando che i regolamenti «the Utilities Contracts Regulations 1996» hanno recepito la direttiva 93/38/CEE nel diritto britannico; che il regolamento n. 9 riprende le precedenti disposizioni e ne estende il campo di applicazione agli appalti di servizi; che tali disposizioni sono entrate in vigore il 12 dicembre 1996; che tali regolamenti assicurano il rispetto dei principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti da parte degli enti che svolgono attività di prospezione o estrazione, in particolare per quanto riguarda l'informazione che essi mettono a disposizione delle imprese relativamente alle proprie intenzioni di stipulazione di appalti e l'obbligo di comunicare alla Commissione le informazioni relative alla concessione di detti appalti;

considerando che, in conformità con l'articolo 40, paragrafi da 5 a 8 della direttiva 93/38/CEE, il comitato

consultivo per gli appalti pubblici ha espresso il proprio parere in merito alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 30 maggio 1997, il Regno Unito è autorizzato a considerare che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 93/38/CEE e che gli enti che esercitano tale attività non fruiscono nel Regno Unito di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva.

Articolo 2

1. La presente decisione è adottata sulla base delle disposizioni emanate dal Regno Unito in data 30 maggio 1997 al fine di dare attuazione alla direttiva 94/22/CE e all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/38/CEE, e comunicate alla Commissione.

2. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che recano modificazioni alle disposizioni menzionate nel paragrafo 1 sono comunicate alla Commissione non appena adottate.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono notificate alla Commissione affinché questa possa valutare se è opportuno modificare, ritirare o mantenere in vigore la presente decisione.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 55.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca
originari della Cina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/368/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che è stata individuata la presenza del *Vibrio parahaemolyticus* nelle cozze cotte congelate provenienti da uno stabilimento di trasformazione situato in Cina al momento della loro importazione nella Comunità;

considerando che la presenza del *Vibrio parahaemolyticus* negli alimenti è la conseguenza di pratiche igieniche inadeguate prima e/o dopo la trasformazione degli alimenti;

considerando che la presenza del *Vibrio parahaemolyticus* negli alimenti può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica;

considerando che le importazioni di prodotti dallo stabilimento in questione situato in Cina non possono pertanto essere più autorizzate;

considerando che i sopralluoghi effettuati da ispettori della Comunità hanno rivelato che è necessario chiarire i problemi di competenza e/o di comunicazione delle informazioni tra le diverse autorità;

considerando che i risultati dei controlli svolti ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità hanno provato l'esistenza di potenziali rischi sanitari in relazione alla preparazione e trasformazione di prodotti della pesca;

considerando che le importazioni di tutti i prodotti della pesca freschi originari della Cina non devono più essere autorizzate prima che un sopralluogo da parte di ispettori della Comunità abbia verificato la situazione; che detto sopralluogo deve comprendere il controllo delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci;

considerando che è pertanto necessario che i prodotti della pesca trasformati e congelati originari della Cina siano sottoposti a campionamento, al momento dell'importazione ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità, per accertarne l'idoneità al consumo alimentare;

considerando che il riesame della presente decisione deve essere subordinato alle risultanze del sopralluogo da parte di ispettori della Comunità e agli esiti delle analisi effettuate dagli Stati membri all'atto dell'importazione di prodotti dalla Cina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, freschi, congelati o trasformati, originari della Cina.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca freschi originari della Cina.

2. In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca, in qualsiasi forma, provenienti dal seguente stabilimento situato in Cina: Quindao Hongdao Fisheries Group, Corp Fish Plant, Yang Mao Tan, Hongdao Quindao — numero di codice dello stabilimento: 3700/D2539.

Articolo 3

Gli Stati membri sottopongono ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati originari della Cina a un'analisi microbiologica, sulla base di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, per garantire che i prodotti in questione non costituiscano una minaccia per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata, in particolare, al fine di individuare la presenza di salmonelle e del *Vibrio parahaemolyticus*.

Articolo 4

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti di cui all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 3 sono favorevoli.

Articolo 5

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

Articolo 6

La presente decisione viene riesaminata anteriormente al 30 settembre 1997 sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri circa i risultati delle analisi di cui all'articolo 3 e delle risultanze del sopralluogo di ispettori della Comunità.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 253 dell'11 ottobre 1993)

Articolo 326, lettera d):

anziché: «... in cui detti prodotti e merci non stati sbarcati ...»,

leggi: «... in cui detti prodotti e merci sono stati sbarcati ...»;

articolo 326, paragrafo 2:

anziché: «... possono non applicare il paragrafo 1, lettera a), quando non sussista alcun dubbio sull'origine di detti prodotti o merci, in assenza dei presupposti di applicazione dell'articolo 8 ...»,

leggi: «... possono non applicare il paragrafo 1, lettera a), quando non sussista alcun dubbio sull'origine di detti prodotti e/o merci, o in presenza dei presupposti di applicazione dell'articolo 8 ...»;

allegato 26:

Rubrica 1.170.2 nella colonna «Merci, varietà, codici NC»:

anziché: «Fagioli (*Phaseolus* ssp., vulgaris var. *Compressus* Savi)»,

leggi: «Fagioli (*Phaseolus* ssp. vulgaris var. *Compressus* Savi)»;

allegato 77:

Al numero d'ordine 21, nella colonna 4, alla lettera a):

anziché: «... è uguale o superiore allo 0,95 % in peso»,

leggi: «... è inferiore o uguale allo 0,95 % in peso»;

allegato 87:

Al numero d'ordine 9 nella colonna 1, secondo trattino:

anziché: «Tabacchi greggi o non lavorati parzialmente scostolati del codice NC 2401 20»,

leggi: «Tabacchi greggi o non lavorati parzialmente scostolati del codice NC ex 2401 20»;

allegato 89:

Nell'intestazione della colonna 3:

anziché: «Specie e qualità come da domanda od autorizzazione»,

leggi: «Specie e qualità come da domanda o da decisione di ricasazione».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1053/97 della Commissione, del 10 giugno 1997, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 154 del 12 giugno 1997)

A pagina 8, all'articolo 2:

anziché: «Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1997»,

leggi: «Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997».

Rettifica della decisione 97/333/CE della Commissione, del 23 aprile 1997, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1993 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 139 del 30 maggio 1997)

A pagina 37, punto 1, lettera f):

anziché: «378 547 021,71»,

leggi: «- 378 547 021,71».
